
NOTIZIE E DOCUMENTI SUGLI INTERVENTI DIPLO- MATICI DELL'INGHILTERRA IN FAVORE DEI VAL- DESI DURANTE IL REGNO DI VITTORIO AMEDEO II.

I.

Una delle tappe più importanti del faticoso cammino verso la conquista della libertà religiosa compiuto in sette secoli dai Valdesi, gruppo di gran lunga il più numeroso fra i cristiani acattolici d'Italia, è quella segnata dal regno di Vittorio Amedeo II, duca di Savoia prima, e poi successivamente re di Sicilia e di Sardegna.

In un primo tempo i Valdesi furono ferocemente perseguitati dal duca Vittorio Amedeo, il quale però, conviene avvertirne subito, agiva non tanto per impulso personale quanto per imposizione del re di Francia.

In seguito invece Vittorio Amedeo mutò radicalmente, nei confronti dei suoi sudditi della religione riformata, la primitiva condotta, e giunse financo a largire ad essi alcune leggi, le quali, se non stabilivano la piena libertà di religione nello Stato, valevano però a garantire ai Valdesi un regime di tolleranza largo ed illuminato quanto i tempi permettevano.

Il merito di cotesto mutamento risale, in gran parte, all'Inghilterra, la quale seppe valersi delle favorevoli congiunture presentate dalla situazione politica europea sullo scorcio del secolo XVII ed

al principio del XVIII per costringere il duca di Savoia a trattare i Valdesi con maggiore umanità di quanto i suoi antenati, ed egli stesso, non avessero fatto per lo passato.

Sulle trattative condotte a tal fine, in diverse riprese, dall'Inghilterra, portano molta luce alcuni documenti dell'Archivio di Stato di Torino. Su cotesti documenti a tutt'oggi gli storici non esercitarono mai la loro critica. Sicchè non sembra inutile il pubblicarli qui, non senza una qualche rapida e sommaria illustrazione, che valga a dimostrarne la notevole importanza: lo studio di essi, infatti, riuscirà alla conclusione che i Valdesi vanno in gran parte debitori all'Inghilterra della pubblicazione delle due leggi sulle quali si imperniò il regime di tolleranza di cui godettero fino a quando, al tempo della Rivoluzione Francese, ottennero la libertà religiosa.

II.

Il 31 gennaio 1686 Vittorio Amedeo II, ubbidendo alle imposizioni di Luigi XIV, pubblicò un editto in cui si dichiarava revocata la tolleranza del culto riformato in Piemonte, e si imponeva ai Valdesi di farsi cattolici o di uscire in massa dagli Stati sabaudi. I Valdesi però non s'adattarono all'un corno del dilemma nè all'altro, sicchè ne seguì una spaventosa guerra di religione in cui, com'era prevedibile, i protestanti ebbero la peggio (1). Quelli dei Valdesi che scamparono alla persecuzione armata furono condotti prigionieri in varie città piemontesi, e poi, al principio del 1687, espulsi in Isvizzera.

(1) Sui fatti raccontati succintamente in testo esiste una vastissima bibliografia. Mi limito ad indicare due opere fondamentali: A. MUSTON, *L'Israël des Alpes etc.*, Paris 1881, vol. II: C. U. HAHN, *Geschichte der Ketzer in Mittelalter*, Stutgard 1847, vol. II. In entrambi i volumi sono fatte ampie segnalazioni bibliografiche.

Durante tutto il tempo della persecuzione armata i Valdesi ricevettero molti aiuti, così materiali come morali, da quasi tutti gli Stati protestanti d'Europa.

Non però dall'Inghilterra. Sul trono inglese infatti sedevano gli ultimi re della dinastia cattolica degli Stuart, i quali naturalmente non intervennero mai in favore del disgraziato popolo protestante che abitava nelle terre del duca di Savoia.

Il primo intervento dell'Inghilterra avvenne soltanto quando, assai tempo dopo che i Valdesi erano stati armata mano perseguitati da Vittorio Amedeo e poi espulsi dal Piemonte, sul trono inglese salì Enrico Guglielmo di Orange.

Non è il caso di rievocare qui i fatti in seguito ai quali il principe di Orange potè ascendere sul trono inglese (1). Ma non sarà inutile rammentare che dal mutamento di dinastia verificatosi in Inghilterra sullo scorcio del secolo XVII, derivarono molte conseguenze della massima importanza, e in primo luogo un mutamento radicale della politica estera inglese, la quale dopo d'allora diventò ostile alla Francia, cui l'Inghilterra, regnanti gli ultimi Stuart, aveva sempre professato prona e incondizionata amicizia.

L'Orange era sempre stato, per educazione e per sentimenti innati, zelantissimo della religione riformata. Quando ancora le sue speranze di salire sul trono inglese non si erano concretate, egli aveva, in armonia con cotesti suoi sentimenti, dato personalmente il più valido degli aiuti ai protestanti piemontesi, ed aveva avuto parte non piccola nella preparazione di quella spedizione che i Valdesi sogliono designare con il nome di « *Gloirieuse Rentrée* » (2). E dopo che fu diventato re d'Inghilterra non tralasciò occasione veruna di fornire aiuti materiali e morali ai Valdesi, ed anzi ad un fine siffatto

(1) In punto cfr. principalmente THOMAS B. MACAULEY, *History of England from the succession to the throne of James II*, London 1890, vol. I, pag. 60 seg.

(2) Cfr. H. ARNAUD, *Gloirieuse Rentrée*, Pinerolo 1880, prefazione.

riuscì ad ispirare, favorito anche dalla situazione politica europea, la condotta dell'Inghilterra verso il duca di Savoia. Ci si consenta di rammentare succintamente qual fosse cotesta situazione politica.

Si era negli anni in cui la potenza francese aveva raggiunto il vertice più alto.

Dopo la pace di Ratisbona (1684) lo splendidissimo monarca di Francia, Luigi XIV, poteva, non senza ragione, vantarsi d'essere il signore d'Europa. Nessuno stato europeo aveva, effettivamente, la possibilità materiale di opporsi ai suoi voleri, ai suoi disegni. Dopo Carlo Magno non s'era più veduta tanta potenza.

Ma sotto le ceneri della pace di Ratisbona covava il fuoco dell'odio di tutta Europa. Di guisa che non s'attendeva che un'occasione propizia per abbattere lo spaventoso colosso che minacciava l'indipendenza dell'Europa intera.

Per combattere con probabilità di successo il monarca francese occorreva l'unione in un sol fascio di tutte le forze dell'Antifranca. Ciò alla fine poté essere attuato in grazia di un concorso favorevole di circostanze, che la mente direttrice della lotta contro la Francia, l'Orange, seppe abilmente sfruttare.

Al principio dell'anno 1689 Impero, Spagna, Inghilterra ed Olanda si trovavano schierati in campo contro Luigi XIV, ben decisi ad abbatte la potenza per salvare la libertà d'Europa.

I Confederati di Augusta (la lega antifrancese, come è noto, aveva questo nome) avevano per tempo compreso di quale importanza sarebbe stata la adesione del duca di Savoia alla loro causa, ciò che avrebbe permesso di operare una diversione in Provenza o Delfinato, impedendo così alla Francia di fare impeto con tutte le sue forze nella Fiandra o in Germania.

Perciò l'Imperatore si adoperò ripetutamente al fine di staccare il duca dall'alleanza francese, senza lesinare quanto a promesse di ricompense.

E alla fine, dopo molti tentativi infruttuosi, riuscì nell'intento.

Ai primi di giugno dell'anno 1690 veniva sottoscritto in Torino un trattato di alleanza offensiva e difensiva fra l'Impero ed il

duca di Savoia. Contemporaneamente un altro simile trattato veniva firmato in Milano fra i rappresentanti del duca ed il conte di Fuen-salinda in nome della Spagna (1).

Dalla parte degli Imperiali stavano anche, s'è già detto, l'Inghilterra e l'Olanda. Era perciò di gran momento pel duca di Savoia il legarsi con pubblici patti anche a cotesti Stati, i quali erano in grado di fornirgli aiuti non minori di quelli che gli venivano dalla Spagna e dall'Impero.

A facilitare la conclusione dei desiderati patti egli divisò di trar partito dalla posizione particolare nella quale egli si trovava nei confronti dei Valdesi.

I Valdesi erano in quel tempo in esilio nella ospitale terra svizzera. Desideravano però ardentissimamente di ritornare in patria, ed avevano già dimostrato quanto grande fosse cotesto loro desiderio quando avevano fatto ripetuti tentativi di rientrare armata mano nelle primitive sedi. L'Inghilterra, ed anche l'Olanda, ispirate dall'Orange, si atteggiavano a protettrici dei Valdesi, e dovevano perciò, siccome appariva ovvio, favorire l'avverarsi del loro desiderio. Non sembrava dunque fuor di luogo al duca di Savoia l'intavolare con l'Inghilterra e l'Olanda delle trattative su queste basi: egli avrebbe offerto ricovero ai Valdesi; l'Inghilterra e l'Olanda, dal canto loro, gli avrebbero fornito sussidi pecuniari per la guerra contro la Francia.

Il piano del duca non era, in verità, male architettato. Non peccava certo di eccessiva generosità, ma la politica ha le sue esigenze.

Fin dal principio di giugno, prima ancora di concludere l'alleanza con l'Impero, egli aveva dato ufficialmente notizia al re

(1) Si veggano i due trattati ap. SOLAR DE LA MARGUERITTE, *Traitées publics de la Royale Maison de Savoye avec les puissances étrangères depuis la paix de Chateau-Cambresis etc.*, Turin MDCCCXXXVI, rispettivamente a pag. 129 e 121 del II vol.

d'Inghilterra della risoluzione presa d'accostarsi ai nemici della Francia con la seguente lettera (1):

« La providence divine qui a élevé V. M.^{te} au Trone, et a un si haut degré de gloire l'a donnée aussi de tant de lumiere et de grandeur d'ame qu'elle aura bien reflechi et compati en mesme temps aux pressents considerations qui ont fait une contrainte a mon coeur pour renfermer jusqu' a present les sentiments devoués qui m'interessent dans le bonheur de V. M.^{te} pour le quel je ne cesse de porter des voeux tres ardents au ciel la regardant comme une des principales ressources de l'Europe affligée, et des Princes qui sont exposés a la violence des puissances voisines. Le supplie V. M.^{te} de vouloir bien m'accorder quelque part dans l'honneur de ses bonnes graces et que je puisse faire fond sur celuy de sa Royale protection, que je tacherai tousjours de meriter par tous les soins possibles et de faire remarquer le respectueux attachement avec le quel je serai toute ma vie.... ».

Poco tempo dopo avere inviata le lettera riferita, giacchè egli non teneva un suo rappresentante all'Aia nè a Londra, passò ordine al suo inviato in Svizzera, conte Ottavio Solaro di Govone, di avviare pratiche con i rappresentanti dell'Inghilterra e dell'Olanda a Berna per una pronta conclusione della ideata alleanza.

Il Govone avvicinò il Cox ed il Fabritius, rispettivamente inviato inglese ed olandese. Ma fin dal principio le trattative si dimostrarono destinate a non felice esito. Il Cox ed il Fabritius si dimostrarono bensì disposti a promettere in nome dei loro signori un sussidio in denaro al duca di Savoia, sempre quando questi avesse consentito a riaccogliere i Valdesi: ma il sussidio da essi

(1) La lettera, datata 2 giugno 1690, è situata nell'ARCHIVIO DI STATO IN TORINO, *Reg. Lett. della Corte, 1690*. Questo e tutti gli altri doc. riferiti si trovano nell'Archivio di Stato torinese, del quale pertanto, pur indicandosi la posizione in esso dei singoli doc., sarà d'ora in poi omessa la indicazione specifica.

offerto era troppo modico, o almeno tale sembrava al Govone. La massima cifra offerta dal Cox dal Fabritius fu quella di trenta mila scudi mensili, mentre il Govone aveva avuto ordine dal suo signore di chiederne almeno cinquanta mila.

Gli inviati d'Olanda e d'Inghilterra pretendevano poi che il duca di Savoia, in cambio di tali sussidi, si impegnasse non soltanto a ricevere di fatto nei suoi Stati i Valdesi emigrati, ma anche a pubblicare un solenne editto nel quale si dichiarasse la piena libertà di culto in tutti i suoi domini (1).

Fino a questo punto tuttavia non si estendevano le facultà del Govone, il quale perciò non potette che rimettersi alle ulteriori decisioni del suo signore.

Vittorio Amedeo, venuto a conoscenza della infelice piega presa dalle trattative, divisò di farle proseguire, con speranza di migliore esito, all'Aja, per mezzo di un inviato che egli mandò appositamente lassù: e questi fu l'abate Filiberto Sallier de la Tour.

Il De la Tour giunse all'Aja sul finire del mese d'agosto del 1690. Tosto iniziò le trattative per la conclusione del patto d'alleanza, ma, manco a dirlo, anche all'Aja esse andarono quanto mai per le lunghe. L'Inghilterra e l'Olanda si dimostravano pronte a firmare un patto le cui clausole fossero le medesime già offerte dal Cox e dal Fabritius al Govone, ma non un altro, che, dal punto di vista sabauda, fosse migliore. E tanto esse tennero duro, che il De la Tour, pur riluttante, dovette acconciarsi a subire il volere degli Stati Generali Olandesi e dell'Inghilterra (2).

Perciò, ai 20 ottobre del 1690, fu firmato un trattato nel quale, fra l'altro, all'articolo III.º si diceva (3):

(1) Cfr. su coteste trattative il carteggio fra il Govone e la corte torinese del maggio, giugno, luglio 1690, *Lett. Min., Svizz.*, m. 26.

(2) Cfr. su coteste trattative il carteggio fra il De la Tour e la corte torinese del sett. ott. 1690, *Lett. Min., Olanda*, m. 1.

(3) Si veggia il trattato ap. SOLAR DE LA MARGUERITTE, op. cit., vol. II, p. 144.

« Sa majesté Britannique et Leurs Hautes Puissances, voulant donner a Son Altesse Royale des marques effectives de leur affection, et de l'interêt, qu' elles prennent à sa conservation, luy établissent et promettent une assistance de trente mille écus par mois, à commencer du jour de la signature du present traité, et á continuer durant six mois á venir, la moitié de la dite somme pour être employée par sa dite Altesse Royale, lá où il conviendra le mieux pour repousser l'ennemi qui a envahi ses États, et l'autre moitié pour être employée tant pour l'entretien des troupes, que pour fournir à celui des Vaudois et refugiés François qui ont été armés aux frais et par les soins de sa Majesté Britannique, et de leurs Hautes Puissances, de la quelle somme de trente mille écus par mois, le Roi de la grande Bretagne en fournira vingt mille, et les Seigneurs Etats Generaux dix milles, qu' ils feront passer régulièrement et ponctuellement ».

Del trattato faceva poi parte integrante un articolo segreto così concepito (1):

« Son Altesse Royale, qui a déjà reçu en ses bonnes graces et remis sous sa protection Royale ses sujets Vaudois de la Religion, et qui reçoit journellement des preuves de leur fidelité e de leur attachement á son service, declare par le present article, qui aura la même force, et vigueur que s'il étoit inseré dans le traité ou actes d'inclusion, arrêté aujourd' huy, entre le Roy de la Grande Bretagne et les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies des Pays Bas d'une part, et S. Altesse Royale de l'autre, qu'aux instances, et á la consideration de Sa Majesté Brit.que et de leurs Hautes^e Puissances, ella a revoqué, comme de fait elle revoque l'Edit decreté contre les d^{ts} Vaudois le 31 Janvier 1686, et tous autres Edits ou Ordres quelconques donnés en execution d'iceluy, les a relevés, et releve de toute contravention á iceux, et leur en accorde á cet effet en tant que besoin est, ou seroit, abolition pleine

(1) SOLAR DE LA MARGUERITTE, op. cit., vol. II, pag. 153.

et entiere, sans que jamais ny eux ny autres qui les auroient aidés, ou favorisés en puissent être recherchés en general ou en particulier de quelconque manière que ce soit. Qu'elle veut que tous les Prisonniers soient mis en liberté et tous Enfans, garçons, et filles de quelque âge, et en quelque lieu qu' ils puissent être, rendus sans payer aucuns frais, ou depens, les laissant en pleine liberté de retourner avec leur Parents, et de faire profession de leur religion sans qu'on puisse inquieter, ny rechercher eux ny tous autres au sujet des abjurations qu'ils pourroient avoir faites. Qu'elle remet, et conserve eux, leurs Enfans, et Posterité dans la possession de tous et chacun leurs anciens droits, Edits, coûtumes. et privileges, tant pour les habitations, negoce, et exercice de leur religion, que pour toute autre chose; les rétablit, et restitues dans tous leurs biens fonds, maisons, heritages, noms, raisons et actions, et tous autres, qui se trouveront en nature et qu' ils pourront justifier par tout genre de preuve leur avoir appartenu avant le d.^t ordre du trenteunieme janvier 1686 : Qu' incontinent après la ratification du principal traité, et du present Article Son Altesse Royale fera expedier en conformité du present article, des Lettres Patentes en forme d'Edit en faveur des d.^{ts} Vaudois ses sujets et autres gents de la Religion, qui se veulent établir dans les dites vallées en prêtant le serment de fidelité accoûtumé, comme fidels sujets de S. Altesse R.^{lc}, les quelles Sa dite Altesse Royale fera interiner et verifier au Senat, et en la Chambre des Comptes de Turin, et par tout, ou besoin sera, et finalement les Ministres de Sa Maiesté Brit.^{que}, et de leurs hautes puissances seront instruits, et autorisés pour regler selon les anciens Edits, droit et concessions avec les Ministres de S. A. R. le detail des choses, et ce qui pourroit rester et être obmis pour la seureté des dits Vaudois dans cet article, comme aussy pour l'exécution d' iceluy tant á l'égard des choses concernant leur Religion, que leurs biens, droits et toutes autres. Les dits Sieurs Plenipotiaires cy mentionnés ont promis, et promettent respectivement au nom de Leurs Maîtres, et Principaux de faire inviolablement observer le contenu du present Article, et d'en fournir les ratifications en bonne et deue

forme dans deux mois ou plustôt s'il se peut. En foy de quoy ils ont signé le present article, et á iceluy apposé le cachet de leurs armes. Fait á l'Haye le vingtième octobre mil six cents quatre vingt dix ».

In base all'articolo segreto testé riferito, adunque, Vittorio Amedeo s'era obbligato a pubblicare un editto in cui fosse definitivamente dichiarata la tolleranza del culto valdese in Piemonte.

Ma quando si trattò di adempiere la solenne promessa il duca di Savoia incominciò a creare mille difficoltà. Egli temeva, e non senza fondamento, che la pubblicazione di un siffatto editto destasse le ire del pontefice, ciò che, nella situazione difficile in cui egli si trovava, non era punto desiderabile. Perciò adottò, di fronte alle urgenti premure inglesi rivolte ad ottenere una pronta pubblicazione dell'editto, una condotta dilatoria, tentando di rimandare alle calende greche l'adempimento della promessa. Per fortuna dei Valdesi, però, l'Inghilterra tanto tenne duro nelle sue richieste, che alla fine il duca di Savoia dovette acconciarsi ad accontentare le giustissime richieste inglesi.

Così, ai 23 di maggio del 1694, fu pubblicato quell'editto che altri giustamente definì la « carta fondamentale della tolleranza valdese » (1), nel quale Vittorio Amedeo, conceduta piena grazia ai Valdesi di tutti i loro trascorsi, dichiarava: 1.º esser restituiti tutti i Valdesi nel *pristino honore*; 2.º che si reintegravano i Religionari « nel quieto e pacifico possesso e godimento di tutti li loro beni, fondi, case, eredità, nomi, ragioni et azioni »; 3.º che si proibiva a chiunque di « inquietar in qualsivoglia modo i Valdesi nelle loro persone e beni... per alcun atto della loro religione e delle loro abiurationi » (2).

La firma del desiderato editto fu salutata con gioia dai protestanti piemontesi. I quali, consci di quanto essi dovevano all'Inghilterra

(1) RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano*, Torino 1924, pag. 31.

(2) Vedi il testo integrale dell'editto ap. DUBOIN, *Editti etc.*, Torino 1825 seg., t. II, pag. 257.

deliberarono, in un sinodo tenuto a Torre Pellice nell'ottobre del 1694, di inviare una deputazione di alcuni soggetti all'inviato inglese a Torino, con il compito espresso di ringraziare lui e l'Inghilterra per la assistenza prodigata al popolo Valdese.

III.

Il secondo intervento diplomatico inglese in favore dei Valdesi avvenne nel corso della guerra di successione di Spagna, e valse, se non altro, a ribadire i patti del 1690, e a rendere vie maggiormente stabile la posizione di tolleranza in cui si era venuto a trovare il culto valdese in grazia dell'editto del 1694.

Sono note le quistioni che condussero gli Stati europei alla guerra di successione di Spagna. Ed è anche noto che per più di due anni, a partire dal settembre del 1701, data approssimativa dello scoppio della guerra, Vittorio Amedeo II seguì la fortuna della Francia, combattendo contro l'Impero e gli altri Stati che osteggiavano Luigi XIV. Ma ad un certo punto il sabauda, accortosi che la fortuna del suo alleato declinava, iniziò segrete trattative con il nemico. Le trattative, proseguite per alcun tempo senza frutto, portarono in definitiva al trattato fra Savoia ed Impero dell'8 novembre 1703 (1), in base al quale Vittorio Amedeo si obbligava a tradire l'alleanza francese e ad unire le sue truppe a quelle imperiali per combattere Luigi XIV sui campi piemontesi. Subito dopo la stipulazione del trattato il duca rompeva apertamente con la Francia e, congiunti i suoi eserciti a quelli dell'Imperatore, iniziava la guerra contro l'alleato di poc'anzi (2).

(1) Si veda il trattato ap. SOLAR DE LA MARGUERITTE, op. cit., vol. II, pag. 203.

(2) Sulla condotta di Vittorio Amedeo nelle occasioni ricordate in testo cfr. FERRERO, *La condotta di Vittorio Amedeo II di Savoia prima e dopo il trattato di alleanza del 6 aprile 1701 illustrata e difesa sopra nuovi documenti*, in «Curiosità e ricerche di Storia Subalpina», Torino

Anche questa volta l'Inghilterra e l'Olanda erano alleate dell'Imperatore. Onde è che per tempo il duca iniziò trattative per ottenere sussidii da quelle nazioni: ed anche questa volta una delle carte giucate da Vittorio Amedeo nel trattare l'alleanza fu la tolleranza del culto valdese.

Le trattative furono condotte in Torino, dove l'Inghilterra sul principio di gennaio del 1704 mandò (1) come suo rappresentante Riccardo Hill (2).

La regina Anna lo aveva prescelto come suo ambasciatore in Torino fino dal luglio del 1703, quando le trattative tra Savoia e

1876, pag. 581 - 634. Cfr. anche LAGRELLE, *La diplomatie française et la succession d'Espagne*, Paris 1889, e LAGRELLE, *Succession d'Espagne, Louis XIV et Guillaume III*, Paris 1883.

(1) Ne era stata richiesta dall'ambasciatore conte Maffei, mandato dal duca a rappresentare Savoia a Londra. Nelle istruzioni date dal duca al Maffei, datate 29 ottobre 1703, (*Negoz. Inghilt.*, m. 3 n. 7) si legge: « Premerete per ultimo la missione qua d'un inviato di S. M. B. e che si mandi al di lui ministro ne' Svizzeri l'ordine di secondare il nostro ne' negoziati de' quali l'abbiamo incaricato ».

(2) I meriti di Riccardo Hill, signore di Hawkstone e Atcham, nei confronti della religione protestante, si fanno palesi nel testo. Non sarà inutile dare qui alcune notizie sulla vita di questo ferventissimo e zelantissimo protestante. Nacque ad Hawkstone il 23 Marzo 1655. Studiò a Shrewsbury. Fu graduato al collegio di St Iohn in Cambridge, e ottenne la laurea a Oxford. Al tempo di Re Guglielmo III fu mandato a Bruxelles in qualità di inviato straordinario (1696); fu poi *Paymaster* delle armate inglesi in Fiandra. Nel 1699 gli fu conferita l'alta carica di *Lord Treasurer* d'Inghilterra. Nel novembre dello stesso anno fu inviato a Torino, come rappresentante del re inglese presso tutti i principi italiani eccettuato il Pontefice (vede le credenziali in data 31 maggio 1699 in *Lett. Princ. Inghilt.*, m. 2). In quell'occasione re Guglielmo gli diede le seguenti istruzioni: « Stando alla corte di Savoia, voi dovrete porgere la migliore assistenza ai Valdesi ed agli altri protestanti che ancora

Impero aveva preso una buona piega. Ed allora, dandogli le consuete istruzioni scritte (1), gli aveva ordinato di prestare ogni assistenza ai Valdesi ed agli altri protestanti che avevan sede nei domini del duca, cercando di ottenere in loro beneficio quei favori ragionevoli che essi avessero richiesto.

Tuttavia, per ragioni che ci sono ignote, l'Hill non aveva potuto, in allora, recarsi a Torino. Egli attese a partire fino al novembre del 1704. Poco prima della sua partenza la regina Anna gli rinnovò le istruzioni, e, fra l'altro, gli ripetette l'ordine di adoperarsi con la maggiore sollecitudine per ottenere qualche beneficio ai Valdesi (2).

rimangono nei domini del duca di Savoia, e lasciare intendere ad essi la vostra disposizione ad intercedere per essi, recando i nostri ordini, presso cotesta corte, non soltanto perchè essi siano mantenuti nei loro diritti e privilegi garantiti dai trattati stipulati con noi, ma ancora per ottenere ad essi con la vostra diligenza presso il duca ogni altra facilità e favore che essi possano desiderare...». BLACKLEY, op. sotto cit. pag. 798. L'Hill venne a Torino, ma la guerra tosto scoppiata lo costrinse a tornare in Inghilterra, ove la Regina Anna, succeduta al padre Guglielmo nel 1701, gli diede la carica di *Lord High Admiral* d'Inghilterra. Indi, nel 1703, lo destinò per suo rappresentante alla corte di Torino. Qui Riccardo Hill si fermò fino al 1706, anno in cui fu sostituito da Giovanni Chetwind. Tornò in Inghilterra e ivi morì nel 1726. Dell'Hill fu pubblicato il carteggio da Torino con la corte inglese. Cfr. W. BLACKLEY, *The diplomatic correspondence of the Right Hon. Richard Hill Envoy extraordinary from the court of St. James to the Duke of Savoy in the reign of Queen Anna from July 1703 to May 1708*, London 1848. Metto a profitto tale carteggio per ricostruire la storia del trattato del 1704. Non sarà inutile avvertire che gli storici Valdesi generalmente ignorano cotesto carteggio.

(1) BLACKLEY, op. cit., pag. 2.

(2) Ecco la parte delle istruzioni che più ci interessa (BLACKLEY, op. cit., pag. 57): «Having made choice of yo o to go in quality of our Envoy Extraordinary to the Duke of Savoy (and having received advice that the said Duke has entered into an aliance with the Emperor, and other the allies,

Riccardo Hill giunse a Torino il 14 gennaio 1704. Verso la fine del mese potè ottenere un'udienza dal duca, ch'era reduce dal campo di Crescentino. E senz'altro si dimostrò disposto ad avviare trattative per la conclusione di un trattato di alleanza fra l'Inghilterra e il Piemonte.

Pochi giorni dopo, al principio di febbraio, furono tenute alcune conferenze fra l'Hill ed i ministri sabaudi. Ad esse partecipò

for the common safety against the encroachments of France), we have thought fit to give you, on this occasion, the following directions.....

And since the Vaudois may be of great use and service to him, as we have already directed you to concur with the States in sending Monsieur Arnaud at the head of a considerable body of them, so you are to acquaint the Duke with this as what we judged expedient for him, and the most immediate support that we could contrive for him; and you are to press him, for the encouragement of them, and also of the French refugees, to revoke all edicts as have been made against them, and to recall all such as are departed or fled out of his own dominions, whether they be his own subjects or French protestant refugees, and to put them into arms and encourage and assist them to march into Dauphiny to the assistance of the Cevennois, sending with them some regular troops as soon as shall be proper, and you shall be earnest with him by all other means to support and favour the Cevennois, as that which may most effectually conduce to the establishing of his own safety against the exorbitant power of France, and you shall give us the earliest notice of what may be expected from the Duke of Savoy for their assistance.

And since we understand that he wants officers to command such troops as he may raise among the French protestant refugees, you may acquaint him that we have ordered several now in our dominions to repair forthwith to him, where we hope they will be received into his service and favour.

And you must press the Duke of Savoy, that both these and the Vaudois which shall be formed into troops be so taken into his service as to be in his pay like his other troops, and paid out of the subsidies which we and the States are to give him; and as this is in itself most reasonable, so we think also it will be greatly advantageous to him, by letting the Cevennois and others, who are persecuted in France for religion, see the likelihood of their being supported by him, and by troops of their own religion ».

insieme con l'inviato inglese, anche quello olandese, che aveva nome Van der Meer, poichè si divisava di fare un trattato unico con l'Inghilterra e con l'Olanda (1).

I due inviati esposero quelle che, secondo le istruzioni della Corte inglese e del Governo olandese, dovevano essere le linee generali del trattato: proposero in primo luogo che il trattato della Grande Alleanza venisse inserito in quello che si stava per stipulare; chiesero poi che il duca di Savoia si obbligasse a mantenere diciannove mila uomini e in più due battaglioni di rifugiati; dichiararono che l'Olanda e l'Inghilterra si obbligherebbero in cambio a passare un sussidio di ottantamila corone, il qual però verrebbe diminuito man mano che venissero riconquistati i paesi invasi dal nemico, poichè la riconquista avrebbe permesso — osservavano gli inviati — di ristabilire in quei paesi la pressione fiscale; pretesero poi che si proibisse il commercio con la Francia, che veniva esercitato come in tempo di pace; infine dichiararono che condizione imprescindibile per la conclusione del trattato e per la concessione dei sussidi era « que l'on confirme l'article secret qui fut fait dans la guerre passée touchant les Vaudois..., que les réfugiés de la Vallée de la Perrouse soient retablis dans leurs anciens biens..., que si on fait la conquete du Pragelas les Religionnaires qui en ont esté chassez y soient retablis comme aussy dans leurs Biens, et jouissent de la liberté de conscience ».

I ministri del duca, di fronte alle richieste degli inviati, consentirono alla inserzione del trattato della Grande Alleanza nel trattato stipulando, con la condizione tuttavia che in esso venisse inserito anche il trattato sabaudo con l'Imperatore. Quanto al contingente di truppe, i ministri del duca dichiararono d'esser disposti a impegnare il loro signore per il mantenimento di tredicimila uomini; rispetto ai battaglioni di rifugiati osservarono che ne mantenevano già uno,

(1) V. lett. di Hill al conte Nottingham, Torino, 1 febbraio, ap., BLACKLEY, op. cit., pag. 310.

quello del Desportes, e che non potevano caricarsi di altri; che per altro era superfluo levare due battaglioni di Valdesi, dovendo questi rimanere nel proprio paese, oltre di che s'era già promesso che si sarebbe passato vitto ed armi a tutti i rifugiati nelle Valli. Quanto ai sussidi dichiararono di non poter aderire alla eventuale diminuzione, che non era prevista dal trattato con l'Imperatore. Promisero poi di confermare l'editto pubblicato nel 1694, quantunque fosse pienamente in osservanza. Non aderirono invece alla richiesta di restituire ai rifugiati di Val Perosa i loro beni, essendo ciò impossibile, poichè la proprietà di quei beni era passata per via di vendite in varie mani. Rispetto al ristabilimento dei religionari nel Prigelato, dichiararono che il duca di Savoia si sarebbe attenuto a quello che sarebbe stato stabilito nella pace generale.

Gli inviati dal canto loro obbiettarono di non potere impegnare i rispettivi Stati secondo i desideri sabaudi, giacchè questi superavano le facoltà ad essi concesse; dichiararono perciò di essere costretti ad attendere nuove istruzioni, particolarmente sui punti relativi al numero delle truppe, alla continuazione dell'intero sussidio anche in caso di riconquista dei paesi ceduti, e all'inserzione nel trattato di quello con l'Imperatore (1).

L'8 di febbraio ebbe luogo un'altra conferenza, in seguito alla quale rimase convenuto che si sarebbero inseriti nel nuovo

(1) Tolgo tutte le informazioni date in testo relativamente alle trattative siamo informati dai seguenti doc.: *Negoz. Inghilt.*, m. 3, N. 8, « Proposizioni fatte e risultato delle conferenze avute dai commissari inglesi con S. A. R. relativamente al trattato con la grande alleanza »; lettera del duca al conte Maffey, inviato straordinario presso la corte inglese, 8 Febr. 1704, *Lett. Min. Inghilt.* m. 9. Inoltre dalla lettera scritta da Hill al conte di Nottingham l'8 di Febbraio 1704 (BLACKLEY, op. cit., pag. 313), nella quale Hill dichiara di aver particolarmente insistito.... « to interrupt oll commerce with France, wich at present is open as in time of peace, and upon such a foot that good part of our subsidies will go every month to Lyons; to have some more favour, privilege and employment for the poor Vaudois ».

trattato così i trattati della grande Alleanza come quello stipulato dal duca di Savoia con l'Imperatore, e che il duca si sarebbe obbligato al mantenimento di quindicimila uomini e di due battaglioni di rifugiati. Sulle ripetute istanze ducali, poi, i due inviati dovettero concedere la eliminazione dal trattato dell'articolo in favore dei Valdesi; e così pure abbandonare ogni pretesa relativamente alla restituzione ai religionari dei beni, già di loro proprietà, situati in Valle Perosa. Quanto poi al ristabilimento dei Religionari nel Pragelato, si prese tempo a decidere da ambo le parti (1).

Essendosi così convenuto sulle linee generali del trattato, il duca pregò i due inviati di sollecitare dai rispettivi signori le plenipotenze per concludere definitivamente. E dal canto suo scrisse al ministro sabauda a Londra, conte Maffei, invitandolo ad adoperarsi al medesimo fine (2).

Hill scrisse subito a Londra dando minuto conto delle trattative. Egli conchiudeva la sua informativa con queste precise parole: «Io spero di raggirare la cosa in modo da includere (nel nuovo trattato) il trattato della Grande Alleanza, da metterci anche qualche cosa per le nostre industrie, e qualche cosa per i poveri Valdesi...» (3).

Dal canto suo il conte Maffei, non appena ebbe ricevuta la istruzione del duca, il che accadde il penultimo giorno di febbraio, si affrettò a cercare del duca di Marlborough e del conte di Nottingham segretario di Stato, e ad essi consegnò una memoria, nella quale rappresentava la necessità di concludere subito il trattato con Savoia per il bene della causa comune, mettendo in evidenza le molte

(1) Su questa seconda conferenza vedasi il doc. situato in *Negoz. Inghilt.*, m. 3, n. 8; la lettera del duca al conte Maffey 10 febbraio 1704, *Lett. Min., Inghilt.*, m. 9; la lettera di Hill al conte di Nottingham, Torino 19 febbraio, BLACKLEY, op. cit., pag. 316.

(2) Lett. del duca cit. sopra.

(3) Cfr. lett. di Hill al conte di Nottingham, Turin 12 Febr. 1704, BLACKLEY, 316.

concessioni fatte dal duca alle richieste dei due inviati e la evidente esorbitanza di alcune fra le costoro richieste, come quelle che non erano contenute nel trattato con l'Imperatore, trattato che i ministri di S. M. B.ca avevano più volte promesso di rinnovare senz'altre aggiunte. Non mancò poi di fare rilevare, verbalmente ed anche per iscritto, la non equità della pretesa relativa alla diminuzione dei sussidi. Su questo punto il Marlborough convenne con il Maffei che era nell'interesse della regina d'Inghilterra di non fare economie, poichè, riconquistati i paesi ceduti, il duca avrebbe speso i continuati sussidi nell'aumentare l'efficienza del suo esercito. Promise pertanto di portare la questione al consiglio dei ministri che si sarebbe tenuto l'indomani (1).

I buoni uffici del Maffei sortirono effetto felice. Infatti di lì a poco egli ottenne che la regina desse ordine ad Hill di firmare un trattato identico a quello stipulato da Savoia con l'imperatore, senz'altra aggiunta (2).

Pareva adunque che le cose fossero oramai avviate nel migliore dei modi, quando, d'un subito, Vittorio Amedeo mutò dalla linea di condotta che aveva fino allora seguita. Infatti, mentre prima il duca di Savoia premeva con tutte le sue forze per una immediata stipulazione del trattato, dopo che da Londra arrivarono gli ordini tanto desiderati, il suo contegno mutò radicalmente.

Le ragioni del mutamento di condotta non sono difficili a discoprirsi. E sono anche chiaramente accennate in una lettera scritta da Hill al conte di Nottingham.

Il duca di Savoia non voleva assumere impegni definitivi con chicchessia, fintantochè non fosse divenuto perfetto il trattato con l'Imperatore, trattato che, firmato in Torino fin dall'8 novembre 1703, tardava ad essere ratificato da Vienna. Vittorio Amedeo, nella tema di non ottenere integre da Vienna le concessioni stipulate, non

(1) Cfr. lett. di Maffey al duca, 28 Febr. 1704, *Lett. Min., Ingh.*, m. 10.

(2) Cfr. lett. di Maffey al duca 7 Marzo 1704, *Lett. Min., Ingh.*, m. 10.

voleva impegnarsi con l'Inghilterra e l'Olanda, per avere in ogni caso le mani libere (1).

Un siffatto contegno del duca di Savoia perdurò fino verso la metà del luglio (2).

In allora due ordini diversi di avvenimenti lo persuasero che era opportuno legarsi più strettamente all'Inghilterra ed all'Olanda.

In primo luogo il trattato con l'Imperatore era stato ratificato da quest'ultimo.

In secondo luogo le truppe francesi, occupata tutta la Savoia, scendevano vittoriose nel cuore del Piemonte. Varcato il Moncenisio, il duca de la Feuillade occupava Susa il 22 giugno. Il Vendôme il 21 luglio prendeva Vercelli.

In questa situazione diventava urgentemente necessario per il duca lo stipulare prontamente il trattato con l'Inghilterra e l'Olanda.

Perciò, verso i primi di luglio, chiamò il Van der Meer e lo Hill al campo di Vercelli, dove egli si trovava, e fin dal primo colloquio si dimostrò in massimo grado impaziente di concludere l'alleanza.

Ciò che il Van der Meer e l'Hill avrebbero fatto ben volentieri (giacchè ne erano stati autorizzati, siccome si è visto, dai loro superiori), sempre quando si fosse trattato di firmare un patto uguale

(1) Cfr. lett. di Hill al conte di Nottingham, Turin 21 marzo, BLACKLEY, op. cit., pag. 618.

(2) Cfr. lett. di Hill al Conte di Nottingham 14 - 25 marzo, BLACKLEY, op. cit., pag. 336. Hill fra l'altro scrive: « It will be to no purpose for me to insist upon a prohibition of commerce with France, when that treaty comes back signed by the Emperor, and to be signed here in the Queen's name..... I shal obtain as little in favour of the Vaudois, since her Majesty is pleased to think there is no need of a particular treaty..... ». Ancora in una lettera successiva al conte di Nottingham, 3 - 13 maggio 1704, BLACKLEY, op. cit., pag. 359, scrive: « I hope I shall obtain some favour for the Vaudois; but it will not be much..... ».

a quello concertato nel precedente maggio. Ma ora il duca di Savoia accampava nuove pretese e, in sostanza, esigeva che i termini del patto fossero notevolmente modificati. Anzitutto chiedeva che l'Olanda e l'Inghilterra si obbligassero a continuare i loro sussidi anche per due mesi dopo la fine della guerra; di più esigeva che non gli fosse addossato maggior carico del mantenimento di diecimila uomini; e infine pretendeva che nel trattato non si facesse parola dei Valdesi, o che, al più, si discorresse di essi in modo tale che non ne risultasse per Savoia obbligo alcuno in loro favore.

Il Van der Meer, avvertita la differenza che correva fra il trattato dianzi concertato e quello ora proposto dal duca, rifiutò di firmare, allegando il difetto di poteri.

L'Hill, dal canto suo, pur avendo ricevuto dai suoi superiori una plenipotenza che gli avrebbe permesso di firmare anche il trattato nuovamente proposto, decise di non firmare. Il motivo apparente del rifiuto, da lui allegato al duca, si fu quello di non volere abbandonare il collega olandese. Ma il motivo vero, da lui poi dichiarato al segretario Hedges in una relazione inviata a Londra sull'accaduto, era che non gli sembrava nell'interesse dell'Inghilterra di poter consentire alle pretese ducali relative ai sussidi ed ai Valdesi (1).

Di fronte alla recisa negativa dell'inviato olandese, Vittorio Amedeo non insistette oltre. Ma non tralasciò, anche nei giorni successivi, di ripetere le premure presso l'inviato inglese.

(1) In proposito l'Hill, scriveva all'Hedges: « there is another article which gives me more pain, and that is what does regard the Vaudois. These poor people have their Books of Martyrs, which were full before the time of the Reformation; and, since that time, almost every reign in Savoy is marked with their persecutions. About 16 years since, they were almost exterminated, and were only established by a secret article in the treaty of alliance, which was made in 1690, between our late king, the States, and His Royal Highness. That treaty ended in 1696; and though his Royal Highness has still continued to

Faceva osservare all'Hill i grandi sacrifici ai quali egli si sobbarcava per la causa comune, come, ad esempio, la invasione di tutto lo Stato; considerava inoltre che era ingiusto, per parte dell'Inghilterra, il rifiutare la continuazione dei sussidi fino a due mesi dopo la cessazione della guerra, poichè anche durante quel lasso di tempo egli avrebbe dovuto sopportare il carico del mantenimento dell'esercito, che non si sarebbe potuto licenziare in termine minore.

L'Hill, dal canto suo, apprezzava al giusto punto le ducali considerazioni, ma, in mancanza di precise istruzioni dai suoi superiori, rimaneva molto titubante sul da farsi. Soprattutto lo preoccupava la sorte dei Valdesi, che, secondo i desideri del duca, non dovevano essere nominati nel trattato.

Dopo molti giorni di incertezza, si profilò all'orizzonte la possibilità di una transazione, proposta esplicitamente dall'inviato inglese. Il duca avrebbe ceduto sul punto dei Valdesi; l'Hill sul punto dei sussidi. Ossia il duca si sarebbe obbligato a concedere a

protect them, and to suffer to enjoy the liberty of their religion, they have no security of that liberty, but the good-will of their Sovereign. My instructions in this matter are very plain; and when I did about six month since solicit his Royal Highness in favour of these people, he was pleased to promise me, that he would give us a secret article in our treaty, by which he would engage himself not to revoke the edict by which they were established, pursuant to the treaty of 1690. Now it is so contrived, that the article which concerns the Vaudois signifies less than nothing. I have great complaisance for his Royal Highness; but in this point I cannot have enough. I must stick to my first instructions, unless you do intimate to me her Majesty's pleasure to comply with his Royal Highness in this matter. I must own that I am now less desirous to make any treaty at all with his Royal Highness than I was for six months past; since his Royal Highness is now engaged in good form to the Emperor. The Queen das pay her subsidies generously; his Royal Highness does act bravely. All farther negotiation here is to be entirely to the advantage of his Royal Highness, and a weight to the crown of England..... ». Lett. di Hill al Secretario Hedges, Turin, 14 - 12 Iuly, 1704. BLACKLEY, op. cit., pag. 387.

Valdesi, con una clausola del trattato, la continuazione del regime di tolleranza di cui godevano; l'Inghilterra in cambio gli avrebbe pagato due mesi di sussidio in più di quanto prima s'era convenuto (1).

Da prima il duca parve riluttante ad accettare la proposta dell'Hill, non già perchè essa gli sembrasse in sè riprovevole, come un mercato ignobile, ma perchè gli dispiaceva che nel trattato figurasse un articolo in favore dei Valdesi.

Ma alla fine, comprendendo che non v'era altra soluzione, s'acconciò a combinare il mercato.

L'Hill scrisse subito a Londra nei seguenti termini:

« Il Duca mi richiede sempre più istantemente la firma del trattato, e, infine, io non ho cuore di rifiutargli alcunchè nella condizione in cui egli ora si trova. Io naturalmente dovrei consentire al pagamento dei sussidi per due mesi dopo la fine della guerra, senza ordini di Sua Maestà, già da me altra volta richiesti. Ma il sacrificio che ora fa Sua Altezza Reale di quasi tutti i suoi domini spero che mi scuserà se io presumo sopra la generosità della regina e del suo ministro per il pagamento di 106.666 corone in più di quel che a tutta prima non fosse inteso. S. A. R. ha perduto la Savoia e un quarto dei suoi domini cisalpini sono ora in possesso dei suoi nemici, ovvero rovinati dagli accampamenti o dalle marcie delle sue truppe. *D'altra parte se io sarò compiacente su questo punto, sarò in condizione di assicurare ai Valdesi la libertà di coscienza per la quale essi, ora, non hanno molta sicurezza.....* » (2).

(1) Cfr. lett. di Hill al segretario Hedges, Turin, 14 - 25 July 1704, BLACKLEY, op. cit., pag. 391: « I reintrenched myself behind my Vaudois, whom I resolve not to abandon. I begin to think I shall obtain an article in their favour, if I will consent to the payment of the two month's subsidies wick are demanded..... ».

(2) Cfr. lett. di Hill al segretario Hedges, Turin, 1° august, BLACKLEY, op. cit., pag. 395.

Tuttavia, siccome da Londra tardava a venire il consenso esplicito alla stipulazione del trattato nei termini riferiti, l'Hill si acconciò a firmarlo di sua iniziativa (1).

Fece ancora un ultimo tentativo per ottenere che nel trattato stipulando fosse inserito l'editto del 1694, ma poi, rappresentatagli l'inconvenienza di ciò, aderì a che nel trattato figurasse soltanto l'articolo concernente i Valdesi contenuto nella convenzione stipulata all'Aja nel 1690, e che si facesse semplice menzione dell'editto (2).

Alla fine, ai 4 di agosto, fu firmato il trattato, nel quale era contenuto un articolo segreto, il quarto, così concepito (3):

« Sa d.^e A. R. s'oblige aussy de confirmer, comme Elle confirme par le present Article, l'article secret du vingtième octobre

(1) Hill firmò di sua iniziativa, senza espressa autorizzazione del suo governo, che egli però sapeva non avrebbe lesinato circa il maggior pagamento di circa centomila corone, pur di ottenere in cambio la libertà di culto pei Valdesi. Difatti di lì a poco giungeva ad Hill una lettera del segretario Hedges così concepita: « If you have signed with the Duke of Savoy and engaged her Majesty for two month's subsidies after the war is at an end, the Queen is pleased to approve of it, and if it be not done, her Majesty makes no difficulty in empowering you to sign, and you may do it, making the best terms you can for her Majesty's advantage, and securing an article in favour of the Vaudois as you propose ». Cfr. lett. di Hedges a Hill, Withehall, 11 agosto 1704, BLACKLEY, op. cit., pag. 141.

(2) Su questo punto cfr. la « Memoria istruttiva a voi March. del Borgo sovra i punti del trattato et articoli segreti conchiusi coll'Inghilterra », *Negoz. Olanda*, m. 1, n. 15. Ivi leggesi: « Nel 4.^o (art.) confermiamo l'articolo segreto et editto ivi enunciati concernenti li Valdesi, per aderire alle loro istanze e compiacere esse due potenze. Avendo desiderato il S. Hill, che vi fusse inserto detto articolo segreto, vi siamo accondiscesi. Haveva pure egli desiderato che s'inserisse parimenti l'editto, ma rappresentatagli l'inconvenienza di questo, vi si è arreso, e si è supplito all'inserzione nella forma che scorgerete.... Crescentino li X Agosto 1704. V. Amedeo ».

(3) Hill diede notizia a Londra della seguita firma con lettera dell'1-12 agosto. Hedges fece sapere il 12 sett. che i Lord del comitato avevano

mil six cens quatre vingt dix (qui est inseré cy après) conjointement avec l'Edit du vingt troisieme may mil six cens quatre vingt quatorze, concernants le rétablissement des Vaudois, le quel edit aura toute la même force et vigueur que le d^t article secret, comme s'il étoit pareillement icy inseré de mot á mot ».

Subito dopo codesta clausola era ripetuto, parola per parola, l'articolo segreto contenuto nel trattato del 1690.

Si può quindi agevolmente affermare che le trattative si conchiusero con una vittoria diplomatica dell'Inghilterra, la quale vide di nuovo consacrata in un solenne trattato la promessa sabauda che per l'avvenire i *privilegi* dei Valdesi sarebbero stati rispettati (1).

Il ministro Hill, che, anche dopo la conclusione del trattato, ebbe a trattarsi lungo tempo in Torino pei doveri del suo ufficio, prestò sempre, anche in seguito, gli aiuti più efficaci e disinteressati ai Valdesi, i quali ebbero più di una occasione di ricorrere a lui. L'Hill non provocò più, durante tutto il tempo della sua ambasceria, alcun intervento ufficiale presso il duca dello Stato ch'egli rappresen-

approvato il trattato, e che tra breve anche la regina avrebbe fatto lo stesso. Vedi l'atto di ratifica del trattato, datato dal campo di Crescentino, 27 dic. 1704 in SOLAR DE LA MARGUERITTE, op. cit., vol. II, pag. 247. Copia dell'art. segreto trovasi in *Negoz. Inghilt.*, m. 26, n. 5.

(1) Il trattato con l'Olanda non fu stipulato contemporaneamente a quello con l'Inghilterra, essendosi il Van der Meer rifiutato di firmare. Esso fu stipulato di lì a pochi mesi, e cioè il 21 gennaio 1705, all'Aja, fra il ministro di Vittorio Amedeo, e gli Stati Generali. Con esso Vittorio Amedeo II accettava il trattato della grande Alleanza del 7 sett. 1701, e gli Stati Generali ratificavano per intero il trattato concluso a Torino l'8 nov. 1703 fra il duca e l'Imperatore Leopoldo. Il trattato era identico a quello stipulato in Torino fra Savoia ed Inghilterra, e quindi in esso figurava anche l'art. segreto (n. 4) favorevole ai Valdesi. Gli Stati Generali d'Olanda ratificarono il trattato ai 10 di febbraio 1705. Vittorio Amedeo fece il medesimo ai 10 di marzo 1705. Vedilo in SOLAR, op. cit., II, pag. 248. L'originale sta in *Neg. Olanda*, m. 1, n. 17 e 18.

tava, ma non tralasciò occasione veruna di sovvenire, con private raccomandazioni presso il governo e la corte, ai Valdesi che ne lo richiedevano. Così pure fece ottenere ai Valdesi un forte sussidio annuo dall'Arcivescovo di Canterbury, ch'era suo amico personale e zelantissimo della religione riformata.

Cotesti sussidi tornarono utilissimi ai Valdesi, i quali si trovavano in istato di estrema indigenza così per le passate traversie, come anche per le disgraziate condizioni generali dello Stato sabaudo.

È noto infatti che nella prima metà del 1705 tutti gli Stati del duca di Savoia, eccettuata la sola capitale, furono occupati e devastati dal nemico. Il 16 agosto del 1705 fu combattuta la battaglia di Cassano, conchiusasi con la vittoria delle armi francesi; e anche nelle fazioni guerresche dell'anno successivo prevalse sempre la fortuna francese.

Soltanto con la vittoria di Torino le sorti degli imperiali, e quindi quelle sabaude, tornarono a rialzarsi. E con tale vittoria si iniziò quel declino della fortuna francese che condusse poi alle paci di Utrecht e Rastadt (1713 - 1714), dalle quali Vittorio Amedeo ricevette, siccome è noto, la corona di re di Sicilia.

IV.

Il terzo ed ultimo intervento diplomatico inglese in favore dei Valdesi, avvenuto durante il regno di Vittorio Amedeo II, fu provocato dalla pubblicazione del testo legislativo noto sotto il nome di « Costituzioni piemontesi » (1).

Vittorio Amedeo subito dopo il trattato di Utrecht aveva posto mano alla riforma legislativa. Per rimediare agli inconvenienti molteplici che derivavano dallo stato caotico in cui si ritrovavano le fonti del diritto in Piemonte, gli era sembrato utile e nello stesso tempo sufficiente il far riunire in un testo unico tutte le leggi pubblicate

(1) Chi desideri avere notizie su di esse, come anche maggiori chiarimenti su ciò che si dice in testo, può consultare il mio studio intitolato *Le Costituzioni piemontesi*, Torino 1928.

dai principi sabaudi nei secoli andati a partire da Amedeo VIII. In tal modo, egli pensava, le leggi sabaude sarebbero state alla facile portata di tutti coloro che avessero avuto necessità di consultarle.

L'incarico di eseguire la progettata compilazione fu affidato a un dottore Giovanni Cristoforo Zoppi, il quale eseguì il compito entro l'anno 1714. Nella compilazione figuravano, secondo i criteri adottati per la formazione di essa, tutti gli editti che i principi di Savoia avevano attraverso i secoli pubblicato relativamente ai Valdesi, non esclusa l'ultima legge del maggio 1694.

Tuttavia la compilazione così formata non sembrò atta a risolvere completamente e felicemente il problema legislativo. Onde essa fu assoggettata ad una serie di rimaneggiamenti, ed anzi, si può dire, rifatta completamente non meno di quattro volte.

Alla fine, dopo fatiche improbe di compilatori durate non meno di un decennio, ne risultò un corpo di leggi dalle caratteristiche notevolmente diverse da quelle che erano proprie del primo disegno.

Anzitutto in esso figuravano soltanto gli editti dettati generalmente per tutti i sudditi della monarchia; non più gli editti così detti particolari, ossia quelli che erano stati pubblicati in beneficio o in odio di una determinata categoria di individui, ovvero di una sola provincia dello Stato. Perciò erano scomparse dalla compilazione tutte le leggi sui Valdesi, non escluso l'editto del 1694.

Di converso trovava posto nella compilazione una quantità di norme che, sia pure indirettamente, pregiudicavano non poco le libertà ultimamente conquistate dai Valdesi.

Di questo tipo erano le seguenti norme:

L. I, t. II, § 1-2: « Si osserveranno da qualunque persona tanto suddita che forestiera abitante nei nostri Stati, e che in essi in qualsivoglia modo si trattenga, le feste della domenica, e tutte le altre che si trovano dalla Santa Madre Chiesa comandate. Non sarà lecito a veruna persona di qualunque stato, grado e condizione che sia, d'esercitare ne' giorni suddetti, alcuna sorta d'opera servile, nè di far fiere o mercati, nè di vendere o comprare cosa veruna ».

L. V, t. XXII. c. 1, § 1: « Non potrà esser notajo... che non professi la religione Cattolica ed apostolica romana ».

L. I, t. IX, c. 10, § 2 - 3 - 4: « Quelli che recederanno dalla eretica pravità, e gli Ebrei, che abbracceranno la Santa Fede Cattolica, potranno, secondo che essi elegeranno, costringere quelli, che naturalmente fra i loro congiunti fossero obbligati, a soccorrerli coi dovuti alimenti, a misura delle forze che si troveranno, o detrarre la legittima, che a' medesimi si deve sopra i beni degli ascendenti, subito che avranno assicurato o ricevuto il Santo Battesimo. I genitori dovranno pure consegnare alle loro figlie convertite, la dote a proporzione delle loro facoltà, tanto per la monacazione, quanto pel matrimonio, subito che saranno in grado di monacarsi, e frattanto saranno provviste de' condecanti alimenti largamente intesi, secondo che sopra si è detto. Per assicurare questo nostro religioso sentimento, subito che un figlio di famiglia, o figlia si ritirerà dall'eresia o dal giudaismo, si farà da chi occorra un fedele e diligente Inventario di tutti i mobili, immobili e crediti di quello, che può esser tenuto alle cose sopradette, acciocchè possa con chiarezza sempre conoscersi la verità e giustizia dell'affare, e sia rimossa ogni fraude, che sopra ciò potesse commettersi ».

L. IV, t. XXXIII, c. XIII, § 7: « Non potrà verun vassallo, o qualsivoglia suddito nostro, accettare, nè in qualsivoglia modo, direttamente, o indirettamente, ricevere da qualunque Principe straniero, alcuna Pensione, Stipendio o trattenimento, benchè minimo, sotto pena della privazione del loro impiego, se fossero al Nostro Servizio, della perdita de' loro Feudi, trattandosi di Vassalli, o d'esser dichiarati ignobili, e incapaci di qualsivoglia onore, e di quelle arbitrarie, che le circostanze del caso persuaderanno rispetto agli altri che vi contravvenissero ».

Tali norme ledevano effettivamente, sia pur soltanto in via indiretta, il regime di tolleranza di cui avevano goduto i Valdesi dopo la pubblicazione dell'editto del 1694.

Anzitutto una disposizione generica della prefazione delle Costituzioni, sonante nel senso che dovevano aversi per abrogati tutti

gli editti non compresi nella compilazione, faceva pur dubitare che l'editto del 1694 fosse ancora in vigore, postochè dalle Costituzioni era stato escluso.

E poi, siccome è evidente, le norme riferite venivano in primo luogo a proibire il lavoro nei giorni dichiarati festivi dalla Chiesa cattolica, laddove, al di fuori della domenica, i Valdesi per lo passato non avevano mai osservato, con l'astensione dal lavoro, le altre feste del calendario romano. Quelle norme venivano poi a facilitare enormemente le conversioni dal valdesismo al cattolicesimo, imponendo ai parenti di consegnare *ante mortem* la porzione legittima ai figli che si fossero fatti cattolici; e ad assicurare la puntuale esecuzione di cotesta volontà legislativa, il legislatore adottava una serie di cautele che in pratica dovevano riuscire particolarmente odiose ai Valdesi. Di più, con la proibizione generica per tutti i sudditi di ricevere sussidi dall'estero, si veniva a proibire ai Valdesi di ricevere ogni elemosina dai loro protettori inglesi e olandesi; e ciò doveva inevitabilmente produrre effetti perniciosissimi pei Valdesi, postochè era soltanto in grazia degli aiuti loro somministrati dall'Olanda e dall'Inghilterra che essi avevano potuto superare la crisi terribile seguita al rimpatrio. Infine la norma del libro V rendeva impossibile ai numerosi notai protestanti delle Valli di continuare ad esercire la loro professione.

Le norme riferite furono subito rilevate dai Valdesi, i quali anzi ebbero assai presto a lamentare la rigorosa applicazione, fatta dalle autorità sabaude, della disposizione relativa alle feste (1).

Essi allora pensarono di ricorrere per aiuto all'Inghilterra, che altra volta si era dimostrata così sollecita degli interessi valdesi.

E Londra rispose immediatamente al loro appello.

(1) Infatti sul principio del 1724 furono iniziati dei processi contro alcuni Valdesi, rei di aver atteso a lavori agricoli in giorno festivo. Cfr. in proposito M. VIORA, *Note sulla questione dell'osservanza delle feste della Chiesa Cattolica per parte dei Valdesi*, Bull. Soc. Hist. Vaud., 1928, fasc. II, pag. 30.

Infatti il gabinetto inglese, non appena fu a conoscenza del pericolo che stavano correndo le così dette libertà valdesi, passò ordine all' inviato inglese a Torino, signor di Mollesworth, di intercedere in favore dei protestanti piemontesi presso il ministro sabaudo marchese Del Borgo.

Il Mollesworth, al quale nel frattempo le lamentele erano anche state ripetute in via privata dai Valdesi, indirizzò al Del Borgo un memoriale, nel quale erano ripetuti i vari passi delle Costituzioni lamentati dai Valdesi.

La memoria era accompagnata da una lettera così concepita (1):

« Monsieur ! Votre Excellence verra ici d'un coup d'oeil les passages les plus notables dans l'Edit de 1694 en faveur des Vaudois, et les clauses dans les constitutions qui leur sont opposés.

Je n'ai pas cru devoir y ajouter la moindre reflection, étant sûr que V. E. fera celles qui sont convenables au cas de ces fidèles sujets du Roy qui n'ont jamais démenti le zèle extraordinaire qu'ils ont fait paroître dans les occasions les plus importantes pour le service de leur souverain ».

Il ministro Del Borgo s'affrettò a rispondere al Mollesworth, in nome dello stesso re, che non era giammai stato nelle intenzioni di Vittorio Amedeo il togliere ai Valdesi alcuno dei loro privilegi, nè il ritrattare le grazie ad essi concesse con gli editti antichi e recenti (2).

(1) Trovasi in *Provincia di Pinerolo*, M. 22, N. 3.

(2) Nello stesso tempo si passò ordine al ministro sabaudo a Londra, marchese Roero di Cortanze, di comunicare ai ministri inglesi la favorevole risposta data al Mollesworth. Il Cortanze, richiesto dal ministro inglese Newcastle, rilasciò anche a quest'ultimo la seguente dichiarazione scritta:

« Mylord, Ayant rendu compte au Roy mon maistre de ce que V. E. il ya quelque tems, m'avoit dit d'ordre de S. M. B. que en faveur des Vaudois en Piemont, que l'on a supposé être vexés, et ayant ensuite M. Mollesworth envoyé extraordinaire de S. dite Majesté a Turin fait

E a miglior dimostrazione della buona volontà di cui era animato il Sovrano, promise che si sarebbe mandato un funzionario

des representations la dessus, il m'est ordonné, de dire a V. E., que l'intention du Roy mon maistre n'a jamais été, d'ôter aux Vaudois aucun des privileges, ni retracter aucunes des graces, qui leurs ont été accordées per ses edits ou par ceux de ses predecesseurs, pendant qu'ils continueront dans la fidelité et zelle, qu'ils doivent à leur souverain: qu'independamment même des traittés et de l'intercession de S. M. B. pour la quelle le Roy mon maître se fairá un plaisir, d'avoir tous les egards possibles, il regarde les Vaudois avec un oeil de bonté et de protection et il les aime comme des fideles sujets. Dans cette disposition il veut deputer un ministre pour les ecouter, et qu'il doit même se porter sur les lieux, s'il est necessaire, pour reconnoitre les choses, en maniere que leurs privileges et ce qui leurs at été accordé par l'edit du 1694 leur soit conservé, et pourqu'en même tems ce qui de leur coté pourroit etre abus, soit corrigé, y ayant des choses, qui sont glissées abusivement, et non par des usages legitimes continuels et paisibles.

L'espère Mylord, que V. E. reconnoitra par cette reponce, que j'ai l'honneur de lui faire, que l'intercession de S. M. B. dans le cas, qui il s'agit, n'at eu lieu, que pour fayre plaisir au Roy mon maître par celui, qui lui revient l'egard, qu'il aura toujours en ce qui interessera sa dite M.^{te} B.que.

Marquis de Cortence ».

Ne nacque subito, però, una piccola complicazione. Infatti il Newcastle diede copia di tal lettera al conte Bosmar, inviato prussiano, al quale per ordine del re i segretari di Stato dovevano comunicare tutto quel che passava per le loro mani che fosse relativo agli interessi dei protestanti. Il Bosmar mandò la copia a Berlino. Di là fu rimandata ad Amsterdam. Quì fu pubblicata, il 6 di febbraio, sulla « Gazzetta di Amsterdam ». Il Newcastle provò gran rincrescimento che fosse stato pubblicato un documento diplomatico così geloso, e manifestò il suo sentimento al march. di Cortanze; il quale però, nel comunicare l'accaduto alla corte di Torino, osservava: « d'ailleurs j'ajouterais, d'une chose faite un peu hors d'ordre, l'on tirera au moins l'avantage que le public sera desabusé de la pretendu persecution, que l'on disoit avoir recommencé en Piemont contre les Vaudois ». (lett. di Cortanze al re, 15 febbraio 1725, *Lett. Min., Inghil.*, m. 34).

nelle Valli, con l'incarico di sentire direttamente i lamenti dei Valdesi, assicurando che, udita la relazione di quest'ultimo, si sarebbe provvisto di concerto con l'inviato d'Inghilterra.

Effettivamente, di lì a poco tempo, fu mandato nelle Valli il Senatore Marelli del Vert, al quale furono date le seguenti istruzioni (1):

« Fedel et amato Nostro. Volendo noi che i nostri sudditi Valdesi della Religione pretesa riformata, abitanti nelle Valli di S. Martino, Luserna e la Perosa, godino del disposto degli Editti ed ordini sì nostri che de' Reali nostri predecessori in quelle parti che li sono favorevoli, e de' quali ne conterà un vero uso, e che nello stesso tempo si osservino quelle altre parti de' medemi editti et ordini che tendono ad impedire gli abusi che possansi essere introdotti contro il disposto di essi; Vi ordiniamo di applicarvi incessantemente a chiarire e verrificare quanto s.^a con predetti Valdesi, chiamando a quest'effetto quelli d'essi che stimerete avanti voi in Pinerolo, o anche portandovi su i luoghi, ove vi ne fusse necessità per dilucidarlo in contraddittorio di medesimi, accertandovi che quelli che a nome di essi hanno avuto ricorso a noi mesi sono, e trattato di questa materia col conte Mellarede sono il Maggiore Mallanotto, l'aiutante Gonino, il nottaio Giuseppe Brais, il Ministro Mallanotto del Pomaretto, Paolo Appia, e Stefano Rostagno, quali vi indichiamo, perchè possiate chiamare questi, o quelli d'essi, o pure quei altri che meglio stimerete.

Quanto agli abusi, che da' sudditi Valdesi si commettono, vi facciamo rimettere qui annesso un ricavo di diversi capi che sono risultanti dalla visita fatta in ultimo luogo d'ordine nostro dall'abate di Barolo, sì come in quanto agli Editti vi si rimette la raccolta di quelli ritrovatisi ne' nostri archivii, e come pure la copia degli articoli de' nostri trattati sui quali è fondato l'ordine nostro del 1694,

(1) Il doc. trovasi in *Provincia di Pinerolo*, m. 22, n. 9.

il tutto per vostro lume e governo, dovendo voi per altro riconoscere se vi fossero altri abusi oltre li suddetti in detto ricavo. Et ove vi fossero presentati altri editti non contenuti in dette raccolte, ce li trasmetterete per essere d'ordine nostro verrificati, facendo di tutto gli opportuni atti, perchè ne consti in avvenire, e vi si possa negli occorrenti avere ricorso. Indi ne formarete una distinta relazione col vostro sentimento sopra la quale possiamo dare li ordini nostri più precisi, tanto perchè li suddetti abitanti gioiscano interamente di ciò che è stato loro come sovra concesso, quanto perchè vi si tolgano gli abusi che possano avervi introdotto. Torino 29 Nov. 1724 ».

Si osserverà che nella istruzione data al Marelli gli si ingiungeva non soltanto di prendere diretta conoscenza delle lamentele dei Valdesi relativamente alle Costituzioni, ma ancora di rilevare quali fossero gli *abusi* commessi dai Valdesi.

Infatti era giunta notizia a Torino che i Valdesi non osservavano più le leggi limitative della loro capacità giuridica pubblicate anteriormente al 1694. Ora si voleva che anche a queste infrazioni si estendesse la inchiesta del Marelli.

Il Senatore Marelli impiegò alcuni mesi a compiere la sua inchiesta. Soltanto verso la fine di gennaio egli la aveva terminata, e soltanto allora, perciò, potè consegnare al suo Sovrano un voluminoso incartamento nel quale erano descritti da una parte gli *abusi* dei Valdesi, e dall'altra parte gli *aggravamenti* da essi sofferti in seguito alla pubblicazione delle Costituzioni Piemontesi.

Sappiamo già quali erano le norme delle Costituzioni lamentate dai Valdesi.

Per quel che riguardava gli *abusi*, il Marelli nella sua relazione riferiva che i Valdesi avevano comperato beni stabili fuori dei confini delle Valli, ossia fuori di quei limiti in cui ad essi era concesso di abitare; che avevano fabbricato cimiteri accosto alle strade pubbliche e recinti di muro; che molti di essi, dopo di avere pubblicamente abbandonato la religione protestante prima della persecuzione del 1686, erano in seguito ritornati ad essa; che molti francesi si erano

venuti a stabilire nelle Valli; che nuovi tempi erano stati costruiti in vari luoghi; che i maestri di religione protestante non si peritavano di accogliere nelle loro scuole i fanciulli cattolici. Il che tutto era proibito a norma degli editti dati fuori relativamente ai Valdesi dai principi sabaudi prima del 1694.

Conosciute in tal modo con precisione le lamentele dei Valdesi e i loro abusi, di concerto con il Mollesworth si passò a prendere i provvedimenti opportuni.

È necessario avvertire qui che Vittorio Amedeo, in quello stesso torno di tempo, divisava di pubblicare una « aggiunta » alle Costituzioni, ossia una legge complementare in cui si doveva dare la interpretazione autentica del testo legislativo del 1723.

Perciò, d'accordo con il Mollesworth, si decise di inserire nella « aggiunta » una dichiarazione di carattere generale che valesse a far salvi i *privilegi* dei Valdesi offesi dalle Costituzioni. E in pari tempo di spedire al Senato di Pinerolo (alla cui giurisdizione erano sottoposti i territori abitati dai Valdesi) una patente nella quale si spiegasse ampiamente come dovevano essere interpretati i vari disposti delle Costituzioni che toccavano i Valdesi, e come dovessero dai Valdesi stessi essere osservati i vecchi editti anteriori al 1694 (1).

Circa il tenore dell'articolo da inserire nell'aggiunta si convenne senza discussioni che esso dovesse essere concepito così: « Volendo noi che li privilegi concessi sí da Noi che dai reali nostri predecessori ai sudditi nostri Valdesi della R. P. R. abitanti nelle Valli di Luserna, S. Martino, Inverso Perosa, e luoghi annessi di San Bartolomeo, Prarostino e Roccapiatta siano interamente osservati, dichiariamo che non sono detti Valdesi dei compresi nelle disposizioni contenute nelle dette nostre Costituzioni, che riguardano quelli della suddetta religione ».

(1) Sulla forma da darsi alle provvidenze in favore dei Valdesi Vittorio Amedeo stette per un certo tempo dubitoso, E non fu se non dopo lunghe discussioni e tentennamenti, che si adottò la forma di cui si fa parola in testo.

Più laboriosa riuscì la redazione della patente. Essa fu concertata punto per punto con il Mollesworth. E, dopo molte discussioni, se ne stese un progetto definitivo.

Ci sia consentito di pubblicare integralmente, così come si legge nel documento originale, cotesto progetto di patente. L'interesse della pubblicazione nasce dal fatto che il testo del progetto è corredato di alcune importanti note ed interessanti osservazioni, le quali, mentre erano destinate soltanto a chiarire ai magistrati pinerolesi le varie disposizioni della patente, giovano anche a dare notizia a noi delle discussioni intervenute fra i ministri sabaudi e l'inviato inglese durante i lavori preparatori della stessa, e della strenua battaglia sostenuta dal Mollesworth per ottenere un compiuto riconoscimento delle libertà Valdesi (1). Tali osservazioni nel testo originario sono annotate a fianco del testo. Per necessità tipografiche si pubblicano qui in carattere corsivo, immediatamente dopo i paragrafi della patente cui esse si riferiscono :

S. M. al Senato di Pinerolo - Progetto di patente.

[Si premette che tutte le rappresentazioni, che i Valdesi possono fare, e tutti gli uffici, che ponno fare a loro favore le Potenze della Grande Brettagna e de' Stati generali, co' quali S. M. ha dei trattati concernenti i detti Valdesi, sono fundate e non possono essere fundate, che su l'Editto fatto dalla M. S. li 23 maggio 1694, fatto in esecuzione del trattato del 1690 con il concerto dei Ministri delle dette Potenze].

Osservarete dalle Patenti nostre delli... (2) che contengono le spiegazioni di diversi capi delle nostre Costituzioni delli 20 Febbrao 1723 esservi quello con cui dichiariamo essere nostra intenzione, che i nostri sudditi Valdesi della R. P. R. abitanti nelle Valli di Luserna, S. Martino, Inverso, Perosa, e luoghi annessi di S. Bartolomeo, Prarostino e Roccapiatte gioischino de' Privilegi loro concessi si da Noi, che da Reali

(1) Il doc. è in *Regie Costituzioni*, m. 26, n. 5.

(2) A questo punto si sarebbe dovuto citare l'articolo dell'« aggiunto » relativo ai Valdesi.

nostri predecessori. Acciò però vi sieno specificamente note le nostre intenzioni a loro riguardo vi diciamo :

1^o Che le disposizioni contenute nel Cap. 10 Tit. 9 Lib. 1 delle predette nostre Costituzioni concernenti la somministrazione degli alimenti, legittima o rispettiva dote a' figli di famiglia, o figlie che si convertiranno alla nostra Santa Fede, la confezione dell' Inventaro de beni di quelli, che a tal somministrazione fossero tenuti, e la liberazione de' medemi convertiti dalla potestà paterna, non riguardano in verun modo li predetti nostri sudditi Valdesi.

[1. *Quest'articolo provvede al capo delle Costituzioni ivi accennato in tutta la forma desiderata dalli Valdesi*].

2^o Che permettendo loro l'editto delli 23 giugno 1620 di travagliare ne' giorni di feste comandate dalla S. Chiesa, ma solamente nelle loro case, et a porta serrata, vogliamo inoltre che possino far anche di più quelle opere pubbliche, che verranno permesse tempo per tempo a' Cattolici, e alle hore medeme, che a questi si assegnano, con ciò che uno di detti Valdesi per tutti gli altri ne dimandi la licenza al giudice o Castellano, ed in que' luoghi, dove non sarà giudice, nè castellano, basti che la dimandi a un Sindaco o Consigliere Cattolico.

[2^o *Il Sig. di Mollesworth fece da principio qualche rappresentazione, come se questo articolo non provvedesse in tutta la forma desiderata.*

Se gli replicò che non s'obbligava i Valdesi a celebrare le feste, secondo ch'essi volevano insinuare, essendovi una grande diversità tra il celebrare le feste con atto positivo di culto, o di Religione, il che non s'esigge, et il solo osservare con un atto negativo, come si è quello di non lavorare in pubblico, il che non interessa la coscienza, et è un mero atto di rispetto civile, et obbedienza dovuta al sovrano et alli suoi ordini.

Si aggiunse, che avendo i Valdesi la libertà di travagliare ne' giorni di festa ad ogni sorte d'opere nelle loro case, et avendo quella di travagliare anche alle altre opere pubbliche, ne' giorni ne' quali è permesso a' Cattolici di farlo, il che ordinariamente si permette in que' tempi, ne' quali le faccende della Campagna l'esiggon, venivano essi Valdesi a provvedere con ciò tanto alle loro faccende domestiche quanto a quelle della Campagna, onde il pretendere di più era un uscire dal rispetto dovuto alla Religione del Sovrano, oltre che gli antichi Editti stabiliscono, che solamente possino travagliare nelle loro

case et a porte chiuse, e quel di più che potesse essersi introdotto contro gli Editti sarebbe un abuso.

Il Sig. di Mollesworth convenne di quanto sopra, e questo articolo fu anche convenuto, come giusto e ragionevole].

3° Che possano avere Notaj della loro religione per esercitarne l'ufficio ne' limiti delle suddette Valli e Luoghi annessi, con ciò che non ricevino testamenti, né atti di ultima volontà dai Cattolici.

[3° Anche in questo articolo il S. di Mollesworth convenne che li Valdesi avevano tutto il desiderabile e il desiderato].

4° Che resti loro permesso d'acquistare e d'accomprare senza violenza, ma di buon grado, beni mobili et immobili ne' limiti suddetti solamente, con ciò che quanto a' beni, che potessero aver acquistati fuori d'essi limiti, sia vostra attenzione di dare quelle provisioni che stimarete conformi a ragione e giustizia.

[4° Il Sig. di Mollesworth convenne anche dell'intiera giustizia, che si incontra in questo articolo uniforme a i trattati, et all'Editto del 1694 fatto in dipendenza de' medesimi].

5° Che si osservi il disposto dagli Editti in ordine all'accompagnamento de' cadaveri alla sepoltura, e rispetto ai Cimiterii de' suddetti Valdesi, e dovendo i Cimiterii essere fuori de' Luoghi, discosti dalle strade pubbliche, e non cinti d'alcuna sorte, vogliamo ben però permettere, che restino nello stato in cui si trovano quelli di Rorata, Torre, Villar e Bobbio.

[5° In quest'articolo non potè il Sign. Mollesworth se non che confessare, che dovendo in virtù degli antichi Editti i Cimiterii de' Valdesi non esser cinti di muro, siepe o altra cosa e però dovendo essere demolite le cinte delli 4 Cimiterii nominati nell'articolo, S. M. usava di clemenza, con permettere che restino nello stato, in cui si trovano].

6° E come quelle persone, che sono nate e battezzate in dette Valli nella Religione Cattolica avanti l'anno 1686, o che nate o battezzate in detta Religione fuori de' limiti, hanno apostatato, dovrebbero a forma degli antichi editti subire la pena della morte, e confisca de' beni, come altresì li relapsi che si erano volontariamente fatti Cattolici avanti detto anno 1686, et indi sono ritornati alla R. P. R. e quelli che pure volontariamente dopo l'anno 1686 si sono resi cattolici, poscia ritornati alla suddetta

Religione, vogliamo ben però far provare a tutti li suddetti gli effetti della nostra clemenza, con farli grazia delle dette pene, nelle quali sono incorsi, con ciò però che debbano ritornare al grembo della nostra Santa Fede Cattolica fra tre mesi, o absentarsi da tutti li detti Stati fra detto tempo, in qual caso permettiamo loro anche di vendere i loro beni.

[6° Questo articolo comprendendo gli apostati e i relapsi, il Sign. di Mollesworth ne confessò subito l'intiera giustizia in ordine all' apostati, ma fece da principio qualche rappresentazione a favore de' relapsi.

Se gli fece però osservare, che vi sono tre categorie di persone nelle Valli, che hanno mutato religione.

La prima di quelli che dalla R. P. R. sono venuti alla Cattolica prima dell'anno 1686.

La seconda di quelli che si sono resi Cattolici in virtù degli Editti del 1686; e che in conseguenza poi del trattato del 1690, e dell'Editto del 1694 fatto in conseguenza di detto trattato, sono ritornati alla R. P. R.

E la terza finalmente di quelli, che fatti Cattolici nell'anno 1686 hanno perseverato nella detta Religione non solamente dopo il trattato del 1690, ma anche per qualche anno dopo l'editto del 1694 e sono poi ritornati alla R. P. R. dopo l'anno 1696.

E se gli fece osservare, che quelli della prima, e della 3 categoria, che sono li soli compresi in questo articolo, non sono favoriti nè da i trattati, nè dall'Editto del 1694, stante che, o si erano cattolizzati volontariamente e di buon grado, prima che vi fosse alcun mezzo o supposta violenza, o pure spontaneamente non avevano voluto prevalersi della libertà che i trattati e l'Editto del 1694 avevano loro data, et erano restati di buon grado, e per propria elezione nella Religione Cattolica.

E tutto ciò essendosi riconosciuto coll'esame stesso dell'Editto del 1694 il Sign. di Mollesworth ne convenne, e convenne altresì che era atto di clemenza di S. M. il non far loro subire le pene, nelle quali erano incorsi, et il lasciarli in libertà d'uscire da' Stati, et avendo rappresentato solamente, acciò fosse loro concesso un poco di tempo più lungo delli tre mesi espressi nell'articolo, S. M. si dispone a concederlo].

7° Non dovendosi a forma dell'Editto 23 Maggio 1694 permettere che venghino a stabilirsi nelle dette valli francesi, venendo a dirittura dalla Francia, a causa della Religione, né anche quelli, che prima usciti da detto Regno per la medesima causa, si sono ristabiliti in esso, nè in

conseguenza tollerarli nelle suddette Valli e Luoghi annessi, vi diciamo d'ordinare a quelli che si trovano nel caso d'absentare da nostri stati fra tre mesi, con facoltà di vendere i loro beni, e proibizione di ritornare nelle dette Valli, e Luoghi et a detti Valdesi di riceverli, né alcuni altri che fossero nello stesso caso sotto pena quanto a' detti Francesi di..... e quanto alli Valdesi di...

[7° Questo articolo è uniforme all'Editto del 1694].

8° Et in ordine a' quei francesi, e forestieri d'altre nazioni, che in conseguenza del nostro Editto del 1694 si sono stabiliti nelle dette Valli e Luoghi annessi, quantunque col non aver essi adempiuto alla condizione espressamente portata dal medemo editto, di prestare prima nelle mani del nostro gran Cancelliere il solito e dovuto giuramento d'essere buoni, fedeli, et ubbidienti sudditi nostri e de' nostri successori alla Corona, si sieno messi fuori di stato di godere del favore di detto Editto, e però potessero anche venire giustamente espulsi, volendo però usare anche con questi di clemenza, li restituiamo in tempo di prestare il suddetto giuramento, con ciò che l'habbino prestato fra il termine d'un mese, in difetto di che debbano, passato detto tempo, absentare da' Stati nostri e non più ritornarvi sotto la pena sopra prescritta di..... quanto ad essi, e di..... quanto ai Valdesi che li ricevessero.

[8° Anche in questo articolo il Sign. di Mollesworth ha riconosciuto che S. M. usa di clemenza verso di quelli, che non avendo adempiuto al disposto dall'Editto del 1694 non possono più implorarlo a loro favore, e però potrebbero giustamente venir espulsi da' Stati].

9° Che ricevendo i suddetti Valdesi sovvenzioni dalle Potenze straniere a titolo d'elemosina basti che dieno specifica notizia di quello che riceveranno, e sieno tenuti di farlo al Presidente Reggente cotesto Senato.

[9° Questo articolo è anche stato riconosciuto non solamente giusto ma anche grazioso].

10° Che resti loro permessa l'entrata de' Libri della loro Religione, con ciò che si deputi da medemi una persona fissa per smaltirli, o distribuirli, la quale dovrà passare sottomissione nelle mani del nostro gran Cancelliere di farlo solo a quelli della suddetta Religione, e ne' i suddetti limiti sotto pena di scudi 30 d'oro per ogni volta che tanto la detta persona, cbe ogni altra dell' istessa Religione venisse a comunicarli in alcun modo a' Cattolici tanto dentro che fuori detti Limiti, e quella

maggior ad arbitrio di cotesto Senato da estendersi eziandio alla corporale in caso di recidiva.

[10° *Il simile di questo*].

11° Non dovendosi permettere che nelle Valli e Luoghi suddetti si fabbrichino nuovi tempi, che quelli che si trovavano prima dell'anno 1686, e che sono i medesimi che attualmente si trovano, vogliamo ben permettere, che sussista la capanna di S. Bartolomeo, non ostante che non sia stata fabbricata che nel 1692, con ciò però che non vi si faccia accrescimento, nè ristorazione alcuna, ad effetto che le cose si riduchino nel loro pristino stato in cui si trovavano avanti detto anno 1686, e che il ministro, che prima abitava in Roccapiatta, ritorni ad habitarvi senza che possi fare la sua residenza in S. Bartolomeo.

[11° *Questo articolo è a tenore et in conformità dell'Editto del 1694 per cui le cose dovevano rimettersi nello stato in cui erano prima del 1686. S. M. avrebbe potuto ordinare la demolizione della Capanna di S. Bartolomeo*].

12° Sarà permesso a detti nostri sudditi Valdesi d'eleggere fra essi Maestri di scuola della loro Religione, purchè non ammettino alle loro scuole alcun Cattolico, ma i soli figlioli di detti Valdesi sotto pena di scudi 23 d'oro per ogni figliuolo, che ammettessero oltre li suddetti, e del bando in caso di recidiva, e che dette scuole sieno tenute in que' quartieri de' rispettivi Luoghi, ne' quali sarà la minor mistura dei Cattolici.

[12° *Questo articolo dá ai Valdesi una permissione, che non consta che avessero dagli antichi Editti, et è una nuova grazia*].

13° Et ad effetto d'evitare gli abusi, che nascono dalle persone del Pragellato, che indifferentemente s'ammettono ne' tempi delle sudette Valli e Luoghi annessi, dovrete ciò onninamente proibire.

[13° *Il Pragellato non solamente non entra ne' trattati, e negli Editti, che favoriscono i Valdesi, ma anzi per il trattato d'Utrecht fatto a mediazione della grande Bretagna, e firmato con l'intervento dei Plenipotenziari di essa, e per l'articolo 4 del medesimo S. M. che ha avuto il Pragellato e le Valli annesse con cedere quella di Barcellona alla Francia, resta obbligata verso la medesima Francia di tener detto Pragellato e Valli nella stessa maniera in tutto come erano tenute dalla Francia prima di quella guerra, cioè coll'esercizio della sola Religione Cattolica, al che la M. S. che osserva religiosamente i suoi trattati è risoluta d'adempiere. Il Sign. di Mollesworth ne ha convenuto, e perciò ha riconosciuto quest'articolo giusto*].

Questo, che si è riferito per esteso, era il progetto di patente che si divisava di inviare al Senato di Pinerolo ad esaudimento delle richieste inglesi, e a complemento della dichiarazione generale in favore dei Valdesi che si era stabilito di inserire nella « aggiunta » alle Costituzioni.

Però ad un certo punto — ciò accadde in principio del 1728 — parve opportuno di pubblicare, non già una appendice alle Costituzioni del 1723, bensì di nuovo integralmente le vecchie Costituzioni, mutate in esse quelle parti che dovevano essere modificate, secondo il primo disegno, dai disposti della « aggiunta ».

Ne venne di conseguenza che nel nuovo testo della legge, e non più nella progettata appendice, si doveva pubblicare l'articolo di legge in favore dei Valdesi.

Su questo punto cominciarono per tempo ad agitarsi vivaci discussioni fra i compilatori. I pochi documenti a noi pervenuti, nei quali sono riflesse coteste discussioni, danno a divedere che Vittorio Amedeo non vedeva con piacere la inserzione nelle nuove Costituzioni dell'articolo relativo ai Valdesi: egli voleva che le Costituzioni fossero una « legge generale e perpetua », e perciò gli ripugnava comprendere in esse una provvidenza particolare e passibile di mutamenti, come era l'articolo di legge relativo ai Valdesi.

Tuttavia gli impegni presi con l'inviato d'Inghilterra non permettevano un ritorno sul già concertato.

Ed allora si verificò una curiosa gara fra i compilatori delle Costituzioni nel suggerire svariati rimedi per superare la difficile situazione. Un d'essi propose di « mettere bensì nel corpo delle Costituzioni il capo d'aggiunta che concerne i Valdesi, ma metterlo in forma tale, che venga appoggiato e dipendente da' trattati ed editti fatti in conseguenza de' moderni ». In tal modo, egli considerava, « restando questa legge relativa ai trattati, e dipendente da essi, viene a non essere stabile e perpetua, ma condizionale, e da non durare per sè stessa, se non quanto dureranno e sussisteranno i trattati, cadendo i quali, cade anch'esso senz'altro ». Un altro dei compilatori, il conte Caissotti, considerava: « La patente al Senato di Pinerolo si

deve pubblicare, così nel caso che si decida di inserire nelle Costituzioni l'articolo favorevole ai Valdesi, come nel caso contrario; perciò si incominci ad inviare la patente, e si avverta l'Inghilterra dell'invio. Se l'Inghilterra si dimostrerà paga di tanto — e si potrà cercare di renderla paga con assicurarla che la forma nella quale si provvede è sicurissima, e che s'è spedita la patente per non esser ancora in pronto le Costituzioni e per non tenere oltre in sospeso i Valdesi — si eviterà di inserire nelle Costituzioni l'articolo. Diversamente si sarà pur sempre in tempo per inserire nelle Costituzioni l'articolo in favore dei Valdesi » (1).

Altre soluzioni furono ancora suggerite da altri compilatori. Ma nessuna di esse fu accettata da Vittorio Amedeo. Bensì egli, scartati senz'altro i consigli di specie diversa datigli dai compilatori delle Costituzioni, adottò una soluzione da lui stesso immaginata, e che, non vi ha dubbio, era la più semplice di tutte e la più felice. Egli ordinò cioè che « si *togliessero* dalle Costituzioni tutte le disposizioni concernenti gli eretici, e che non si *facesse* di essi alcuna menzione nelle Costituzioni » (2). Così, egli giustamente pensava, si sarebbe tolto ogni motivo di lagno, riguardo alle Costituzioni, alle potenze straniere che si atteggiavano a protettrici dei Valdesi. E così in effetto fu fatto. Di guisa che dalle Costituzioni (pubblicate subito dopo, nel 1729), scomparvero tutti i passi relativi ai Valdesi che avevano eccitato le recriminazioni dell'inviato inglese, ossia questi stessi passi da noi più sopra riferiti per esteso.

Tuttavia, siccome si è veduto, si era anche convenuto con il Mollesworth di dare esplicite disposizioni su alcuni argomenti dei quali non si faceva parola nelle Costituzioni, ossia sui così detti abusi dei Valdesi. Perciò Vittorio Amedeo decise anche di pub-

(1) I documenti relativi alle cennate discussioni trovansi in *Regie Costituzioni*, m. 26 n. 5.

(2) Cfr. il doc. in *Lett. Min., Ingh.*, m. 28, unito a lett. di Vittorio Amedeo al March. d'Ayx in data 23 luglio 1729.

blicare, insieme con le Costituzioni, un editto nel quale si trattassero tutti quei punti. La redazione di cotesto editto non costò gran fatica, poichè si trattava semplicemente di dichiarare in esso quelle stesse provvidenze che secondo il primo disegno dovevano essere contenute nella patente pel Senato di Pinerolo. Ed infatti esso fu in breve approvato.

Nell'autunno del 1729 fu pubblicata la seconda edizione delle Regie Costituzioni. Indi, di lì a poco, e cioè ai 20 di giugno del 1730, fu pubblicato l'editto sui Valdesi. In esso si ripetevano tutte le norme che prima erano contenute nella patente concertata con il Mollesworth. Perciò nell'editto si dichiarava che i Valdesi potevano lavorare nei giorni festivi, ma solo nelle case loro *et a porta serrata*; che era loro permesso di acquistare beni mobili ed immobili, ma soltanto nelle loro Valli; che potevano liberamente costruire cimiteri, discosti però dalle strade pubbliche; che si faceva grazia a tutti quegli apostati e relapsi che secondo gli antichi editti dovevano essere puniti con la pena di morte, a condizione però che ritornassero nel grembo della religione cattolica ovvero si allontanassero dagli Stati Sabaudi; che i protestanti francesi dovevano allontanarsi dalle Valli, pena la fustigazione; che era permessa la vendita nelle Valli dei libri di religione protestante, e la distribuzione di sussidi offerti da potenze straniere; che era vietata la costruzione di nuovi templi protestanti; che era permessa la nomina, per parte delle comunità, di maestri di scuola protestanti (1).

Questo il contenuto dell'editto del 20 giugno 1730. In sostanza esso non aggravava punto la posizione dei Valdesi. Anzi, se da un lato non faceva che riconfermare le limitazioni alle quali *ab antiquo* erano sottoposti i Valdesi, dall'altro concedeva pure un qualche miglioramento,

Di tanto si ebbe, in un primo tempo, netta e sicura sensazione così in Inghilterra come in Olanda, che erano le due nazioni più

(1) Vedi il testo integrale dell'editto ap. DUBOIN, op. cit., II, pag. 264.

sollecite degli interessi valdesi. Tant'è vero che i ministri della Chiesa Vallona, conosciuto l'editto, incaricarono il ministro sabauda all'Aja di ringraziare il suo signore per la « clemenza » dimostrata. Ed anche in Inghilterra il Newcastle ringraziò personalmente l'inviato sabauda delle provvidenze adottate in favore dei Valdesi dal re di Sardegna.

Eppure non passò molto tempo che l'Olanda, e poi anche l'Inghilterra, ebbero a manifestare il più vivo disappunto per la pubblicazione dell'editto del 1730, lamentandolo siccome estremamente dannoso agli interessi valdesi.

A prima vista un siffatto atteggiamento dell'Inghilterra riesce inspiegabile, posto che, come s'è veduto, quello Stato aveva indirettamente avuto mano nella redazione dell'editto del 1730, e anzi ad esso aveva plaudito subito dopo la sua pubblicazione.

Ora, a chiarimento di cotesto intervento, gioverà rammentare che verso la metà del 1730, per ragioni che qui si tralascia di ricordare, ma che in ogni caso non avevano nessun rapporto con la pubblicazione dell'editto incriminato, avvenne un notevole esodo di Valdesi dalle Valli (1).

Gli emigrati si recarono principalmente in Svizzera, ove sapevano di poter trovare soccorsi presso i correligionari. E, per eccitare maggiormente la pietà degli ospiti, lamentarono siccome crudelissimo l'editto del 1730, spiegando esser stata causata la emigrazione dalle impossibili condizioni di vita fatte ai Valdesi dal predetto editto.

La Svizzera, udite le querimonie degli ospiti, mosse lagnanza alla Corte di Torino per gli aggravamenti fatti ai Valdesi. E nello stesso tempo, giacchè la situazione politica di allora faceva sì che la sua voce non fosse gran che potente presso la Corte di Torino, provocò l'intervento dell'Inghilterra e dell'Olanda.

(1) Sulle vere ragioni di cotesto esodo vedasi il mio lavoro intitolato « *Notizie sulla estinzione della fede valdese in Valle Pragelato* », di prossima pubblicazione nel Bull. Soc. d' Histoire Vaudoise.

Prima ad intervenire, con vibratissime proteste, fu l'Olanda. Ma non avendo essa ottenuto risposte soddisfacenti, richiese la corte inglese di occuparsi seriamente della quistione.

Da prima l'Inghilterra, forse perchè conscia della parte avuta nella redazione dell'editto, rimase sorda alle richieste degli Stati Generali d'Olanda.

Ma poi, fattesi più vivaci le pressioni di tutti gli Stati protestanti, s'acconciò a interessarsi della questione.

Lo stesso re Giorgio II (1) scrisse direttamente una lettera al re di Sardegna, che ora era Carlo Emanuele III (2), lamentando le sevizie inflitte ai Valdesi.

La lettera era del seguente tenore (3):

« Georgius secundus Dei gratia Magnae Britanniae Rex etc....
Quamquam aliorum rebus domesticis inviti nos immisceamus, attamen tam Populi afflicti, quibus in Dei cultu eadem institutio Nobiscum communis est, calamitatibus perciti, quam Principum, Statuumque nobis foederum et Religionis communi conjunctorum, exemplo atque adhortationibus commoti, praesertim Ordinum Generalium Unitarum Belgii Provinciarum, ad quos, ut ad Nos, res ipsa proprius spectat, virtute tractatus cum serenissimo ac Pontentissimo Principe Patre vestro anno 1690 initi, illorum intercessionem, Majestatis vestrae cogitatione dignam, et mediatione etiam nostra corroborandam duximus, clementiam ejus, atque misericordiam exposcentes in subditos suos Vallenses, viros Principibus suis ab omni aevo fidelissimos, et erga concives maxime innocuos; hujusmodi cum sint hominum istorum mores viva commendatione digni, res nova et nobis maxime ino-

(1) Alla regina Anna, morta nel 1713, era succeduto, in virtù dell'*Act of settlement* l'elettore di Hannover, che aveva preso il nome di Giorgio I; morto poi Giorgio I nel 1727, gli era succeduto il figlio Giorgio II, che è quello stesso di cui si fa parola in testo.

(2) Figlio di Vittorio Amedeo II; era succeduto al padre nel 1730.

(3) Trovasi copia dell'or. in *Lett. Min., Ingh.*, m. 39.

pinata fuit, amplissima illa, quibus per triginta circiter annorum spatium usi sunt, in rebus Sacris Privilegia, ipsis immerentibus, imminuta fuisse; id tamen a Majestatis Vestrae Iustitia, ac in pactis conventis sartis tectisque conservandis fide, confidentius expectamus, ut quicquid in eos per Edictum Vestrum 20 Junii proxime elapsi acerbius sancitum fuerit, quodque vel a praememorati tractatus sensu, vel ab Edicti eidem consequentis anno 1694 promulgati instituto, alienum esse videatur, illud instantanter abrogari Majestas Vestra curet, ita ut gens ista, nunc temporis adversis rebus oppressa, pristina fruatur libertate Supremum Numem more maiorum adorandi, ab omni hac de causa scrutinio ac vexatione tuta atque immunis, uti per edictum anni 1694 superius citatum statutum est, utique illis etiam, qui in exteris Regiones persecutionis metu abacti sunt, Patriam secure remeare liceat; si vero aliquid supersit, quod ex mera beneficentia vestra in infelicis Nationis solamen illi impertiendum sit, hoc ut Maiestas Vestra Commendationi Nostrae concedat, obsecramus, et ut in pristinam gratiam miseros recipere dignetur, rogamus. Si Majestas Vestra obtestatione nostra sese vinci passa fuerit, rem Deo Omnipotenti acceptissimam fecerit, qui Conscientiae jus inviolabile, et potestatem penes se unum esse voluit, et a Nobis, ceterisque Principibus, et ordinibus, quotquot reformatam profitentur Disciplinam, maximam inierit gratiam. De coetero Majestatem Vestram Divini Numinis tutelae ex animo commendamus. Dabantur in palatio nostro Divi Iacobi vicesimo tertio die mensis Februarii, Anno Domini 1734, Regnique nostri quarto ».

Nello stesso tempo l'inviato inglese a Torino, Edmondo Allen, presentava a Carlo Emanuele III la seguente nota diplomatica, nella quale riassumeva i motivi pei quali l'Inghilterra lamentava l'editto del 1730 (1):

« Sire, le soussigné Edmund Allen Levier, Chargé des affaires de S. M. le Roy de la Grande Bretagne auprès de V. M. a reçu

(1) *Lett. Min., Ingh.*, m. 39.

ordre du Roy son Maistre de représenter a S. M., que comme par l'Edit publié l'année 1694 concernant les Vaudois habitans des Vallées de Luserne, la Perrouse, S. Martin, et lieux adiacens, seavoir Prarustin, S. Barthélemy, et Roche Platte, professans la Religion Protestante, fait aux instances de S. M. le Roy d'Angleterre d'alors, et de Leur Hautes Puissances les Etats Generaux des Provinces Unies des Pais Bas, et en consequence, et conformement a un traité solemnel entre le dit Roy d'Angleterre, les dites Hautes Puissances, et S. A. R. alors Duc de Savoie, père de V. M., et en consideration aussi des preuves manifestes de fidelité, et des temoignages autentiques de leur zèle, qu'ils ont continuellement donnés pour le service de leurs souverains, comm'il paroît par le meme Edit, tous les dits Religionnaires sont remis, et rétablis dans la possession de tous leurs Droits, usages, coûtures, et Privileges, tant par rapport à leurs habitations, commerce etc, q'au libre exercice de la Religion qu'ils professent, et qu'ils doivent être maintenus eux, et leurs enfans, et posterité.

Et comme par le dit Edit ample grace, et entiere remission, absolution, et abolition leur sont acordées, non seulement de toutes les contraventions aux Edits faits le 31 de Janvier et le 3 d'Avril 1686, qui sont abrogés par cet Edit de 1694, mais aussi de tous les autres excés, de quelque nature, et qualité que ce soit, et quelque enormes qu'ils puissent être, attribués aux mêmes Religionnaires, et qui pourroient requerir une speciale, et singuliere mention, et de toutes les peines declarées, et encourues par eux, tant en general qu'en particulier; et qu'ils ne doivent être recherchés, ni molestés à cause de quelque acte de leur Religion, ni en consequence même des abjurations, qu'eux, ou leurs Parens pourroient avoir faites, comme faites par violence;

Et comme en effet depuis la publication du dit Edit jusques à la fin de l'année passée, c'est à dire l'espace de 36 années, ils ont tous joui des dits Privileges, et du libre exercice de leur Religion, sans aucun empêchement, molestation, ou distinction faite entre eux;

Pour ces raisons c'étoit avec une surprise, et une douleur extrême que le Roy mon maitre a appris, qu'un Edit a été dernièrement fait, et publié en date du 20 Juin 1730, par lequel ces mêmes Privileges sont ôtes à un grand nombre de ces mêmes personnes, et où des certaines distinctions sont faites, et établies, qui ne se trouvent point dans l'Edit sus mentionné de 1694, plus particulièrement dans le 4^e article du dit Edit du 20^e Juin passé où il est déclaré, « que comme les Personnes nées, et baptisées dans les Vallées dans la Religion Catholique avant l'année 1686, ou qui sont nées et baptisées dans la dite Religion hors des limites, et qui ont apostasée, devroient, suivant les anciens edits, subir la peine de la mort, et la confiscation de leurs biens, de même que les Relaps, qui s'étant volontairement faits Catholiques avant la dite année 1686, sont ensuite retournés à la susd.^e Religion, Nous voulons cependant bien donner à tous les sudsits sujets des marques de nôtre clemence, en leur faisant grace de d.^{es} peines encourues, moienant qu'ils retournent dans l'espace de six mois dans le sein de la S.^{te} Foy Catholique, ou sortent pendent ce terme de tous nos Etats, auquel cas nous permettons même de vendre leurs propres biens »; par lequel article plusieurs personnes ont été reduites à la necessité, où de quitter la Religion qu'ils professent, et que pour la plus part ils ont toute leur vie professée, ou d'abandonner leur Patrie; ce que plusieurs déjà ont fait avec leurs familles, et ont été chercher azile, et assistance dans les Etats Etrangers; et il y en a encore plusieurs qui étant dans le même cas, sont restés par la clemence de V. M. qui leur a accordé une prolongation du terme fixé par le d. Edit.

De ceux là il y a quelques uns, dont les Peres se sont fait C. R. avant l'année 1686, qui ont aussi obligé leurs enfans à embrasser cette Religion, sans qu'ils en avoient aucune connoissance; mais après l'an 1694 les Peres sont retournés a leur ancienne Religion, avec leurs enfans, qui ont été élevés dans la dite Religion, et l'ont toujours professée.

D'autres, qui avant l'année 1686 ont été baptisés dans la Religion C. R., leurs Peres, qui étoient originairement Protestans,

étant devenus C. R., mais ces Parens étant retournés a leur ancienne Religion, ces memes Enfans étant devenus á l'age de discretion, ont été elevés dans la Religion Protestante, et l'ont toujours professée.

D'autres qui ont été baptisés dans la R. C. R. á l'occasion de l'expulsion des Vaudois, leurs Peres ayant feint de se faire C. R. mais qui retournerent à la R. P. aussitôt qu'ils étoient rétablis, et qu'ils avoient l'usage de leur raison.

D'autres qui pendant leur enfance ont été induit par subornation d'embrasser la R. C. R., mais qui sont retournés a la Protestante, dés qu'ils sont arrivés a l'usage de leur raison.

D'autres, qui, pendant l'absence des Ministres Protestans dans la derniere guerre, ont été Baptisés selon le ceremonies de l'Eglise C. R.. sans que leurs parens eussent intention de rendre par cet acte leur enfans C. R. Il y a encore d'autres qui sont mariés, avec des femmes nées dans les Vallées de Pragellas et Perrouse et dont les parens étoient Protestans, et cela en vertu de l'Edit de 1694 qui leur permet de s'établir dans les d.^s Vallées de Luserne etc á cause de heritage, mariage etc, et qui sons baptisés dans la R. C. R., mais, pendant le tems de la d.^e expulsion, sont retournés à la R. P., et par rapport aux habitans de ces Vallées l'Edit de 1694 dit en propres termes : ceux qui font profession de la Religion Protestante.

Et encore plusieurs autres cas tous dignes ou de la justice e l'equité, ou de la clemence et compassion de V. M., et dont la pluspart ne doivent pas être recherchés ou molestés á cause de leur Religion, étant permis à en faire l'exercice par le sus mentionné Edit de 1694 ;

Parce que dans le dit Edit tous le Religionnaires sont mentionnés sans aucune difference, exception ou distinction ;

Parce que par le dit Edit grace entiere est accordée, non seulement des contraventions aux Edits spécifiés dans le dit Edit, mais aussi de tous les autres excés de quelque nature, et qualité que ce soit, ou quelques enormes qu'ils puissent être, tellement qu'ils ne doivent pas être recherchés á cause d'aucun acte fait precedement au tems du dit Edit 1694 ;

Parceque par cet Edit tous les Religionnaires sont restitués a leurs Privileges, malgré même des abjurations, qu'ils pourroient avoir faites comme étant forcées, et n'étant point faites par les mouvemens de leur conscience, et de leur volonté; laquelle raison paroît infiniment plus fort par rapport á presque tous ceux compris dans l'Edit de Juin 1730, qui, quoique nés et baptisés dans la R. C. R. ont été élevés dans la R. P., et l'ont toujours professée. L'acte de leur Bapteme étant une chose á la quelle non seulement ils ne pouvoient pas donner leur consentement, mais dont même ils ne pouvoient absolument point avoir la moindre connoissance;

Parce que de fait presque toutes les personnes comprises dans les cas spécifiés dans le 4^e article de l'Edit de Juin 1730 ont continuellement, et sans aucun empéchemement joui des mêmes Privileges avec les autres Vaudois Protestans, d'oú il est á presumer, que tel est le sens, et l'intention du dit Edit de 1694.

Au reste s'il y a encore quelque chose, que V. M. excitée par sa clemence et sa bonté naturelle voulût bien faire, en abrogeant ce qu'il y a de trop vigoureux dans l'Edit du Juin 1730, pour le soulagement des misères de ces pauvres gens infortunés, dont le seul crime est de vouloir adorer le Dieu tout Puissant, selon les mouvemens de leurs propres consciences, et les preceptes de la Religion qu'ils ont toujours professée, et qui se sont toujours distingués même dans des conjonctures les plus remarquables, et les plus importantes par leur zèle, leur fidelité et leur attachement pour leurs souverains.

Le soussigné a reçu ordre du Roy son Maistre d'assurer V. M. qu'elle feroit en cela une action, non seulement très digne de toutes louanges, mais qui lui sera aussi de plus agréables, et de marquer au même tems á V. M. la parfaite reconnaissance qu'il conservera toujours pour le ègard qu'elle fera paroître á ses instances et á son intercession. Fait á Turin le 26 May 1731. Edmund Allen ».

Le ragioni giuridiche e di fatto allegate dall'Allen per dimostrare la ingiustizia e la iniquità delle disposizioni contenute nell'editto del 1730 sono di per sè chiarissime, e non necessitano di spiegazione veruna.

Esse furono a lungo ponderate dai principali ministri del re di Sardegna (1), e, dopo molte discussioni, fu formulata la seguente replica (2):

« L'Edit publié en date du 25 juin 1730 concernant les Vaudois à été projeté à l'occasion de quelques inquietudes que les mêmes Vaudois avoient insinuées en Angleterre concernant la première publication des nouvelles Constitutions.

S. M. le Roy de la Grande Bretagne ayant fit faire des representations par Milord Molesworth, qui residoit alors ici en qualité de son Envoyé ex.re et ayant été convenu de mettre en regle ce qui en consequence du traité de 1690 et de l'Edit de 1694 consecutif au dit traité, pouvoit regarder les dits Vaudois, afin de conserver avec une justice egal d'une part leurs avantages le rendent stables et solides, et corriger d'autre part en même tems plusieurs abus, qui estoient glissés, contraires aux anciens Edits, S. M. le Roy de Sardagne, pour donner a S. M. Brit.^{que} des preuves de son attention, et de sa parfaite correspondance avec elle, fit communiquer au susdit Envoyé extraord. l'idée, et le projet de tous les articles, qui composent l'Edit en question et le tout fust aussi communiqué par le canal de Milord Molesworth, à la persone, qui estoit chargée en cette Cour des affaires de leurs Hautes Puissances les Etats Gen. aux des Provinces Unies des Pais - bas. On tint plusieurs conferences; on confronta tous les points avec les Edits antérieurs, et particulièrement avec celui de 1694; et toutes les reflexions ajant été prises mûrement en consideration, et ajant été discutées, on reconnut, et on convint, que non seulement tout ce qui est porté par les traités, par le Edit susdit de 1694, et par les Privileges des Vaudois,

(1) Un quadro esatto e minuzioso delle lunghe discussioni fattesi dai consiglieri di Vittorio Amedeo relativamente alla nota diplomatica presentata dall'Allen, viene fatto in una memoria intitolata « Reponse á la memorie du S.^r Allen », *Lett. Min., Ingh.*, m. 29.

(2) Trovasi l'or. in *Lett. Min., Ingh.*, m. 39.

leur étoit conservé, et même amplié en plusieurs points par l'Edit, qu'on projettoit, mais aussi que dans la regle, pour corriger les abus, on usoit de bonté et de clemence, et on convint du projet; on en coucha les articles par escrit et Milord Molesworth en prit copie.

Cela fait le Roy de Sardaigne eût la satisfaction d'apprendre par le même Milord dans une audience qu'il prit expressément sur ce sujet, que le Roy son Maistre seroit sensible aux graces, que le Roy de Sardaigne faisoit ressentir aux Vaudois par les susd.^{es} determinations; et en effet il n'y eut plus aucune representation ulterieure, et on resta sur la bonne foi de ce qui venoit d'estre concerté, en attendant le tems propre pour l'executer.

A mesure, que ce tems a approché, le Roy de Sardaigne a renouvelé les preuves de la même attention pour le Roy de la Grande Bretagne, faisant communiquer premierement par le Marquis d'Aix, et en dernier lieu par le Chevalier Ossorio aux Ministres du dit Roy le meme Edit; et il a eû le plaisir d'apprendre par ses dits Ministres que ceux de S. M. B. les avoient assuré, qu'elle avoit bien voulu en agreer le contenu, et les bontés que le Roy de Sardaigne avoit pour les Vaudois, et la consideration qu'il avoit pour elle, et qui a été un des motifs principaux, qui l'a porté a accompagner cet Edit en faveur des Vaudois de tant de bonté pour les uns, et de tant de clemence pour les autres.

Cet Edit ayant donc été convenu avec le Ministre de la Grande Bretagne chargé spécialement de cette affaire; ayant été reiterement agréé au nom et de la part de S. M. B.^{que} par ses Ministres, et n'étant qu'une fidele execution d'une intelligence convenue, et arrêtée, et par consequent une nouvelle preuve de la religiosité, et bonne foy, avec la quelle de la part du Roy de Sardaigne l'on observe, et l'on observera toujours les traités et les conventions, le dit Roy n'a pû remarquer qu'avec surprise et sensibilité les representations contenues dans la memoire présenté a ce sujet, et il ne mettra jamais en doute, qu'il ne rencontre la même bonne foix et religiosité de la part du Roy Brit.^{que}, d'autant plus, que quant aux cas enoncés dans la dit memoire, ces qui pourroient avoir relation au traité

de 1690, et à l'Edit de 1694, sont évacués par la susdite convention, et ceux qui pourroient regarder les Vallées de Pragelas, et Perouse, sont pareillement évacués, en unissant ce qui est disposé par l'Edit de 1694 avec ce qui est disposé par les traités de Turin de 1696, de Ryswich de 1697 et d'Utrecht de 1713 posterieurs à l'année 1694. E quant a ceux, qui n'ont aucune relation aux traités, on n'est point dans le cas d'en parler ».

In pari tempo Carlo Emanuele III scrisse la lettera di risposta al re d'Inghilterra. Essa era del seguente tenore (1) :

« Carolus Emanuel, etc. Serenissimo ac Potentissimo Principi Domino Georgio II etc. Religiosa tractatum nostrorum observatio, praecipuaque attentio Majestati Vestrae in iis, quae a nobis pendent, obsecundandi, duo sunt axiomata cordi nobis adeo infixata, ut absque sensu ex ejus litteris datis die 23 elapsi Februarii animadvertere nequeamus, sibi quodammodo de illis plene minime persuasum iri, intuitu Edicti 20 Junii proxime praeteriti subditos nostros Valdenses concernentis, quod contra unum revera ex illis factis est, ex quibus haec duae veritates in Majestatis Vestrae animum eo magis imprimi potuerunt.

Prima hujus edicti idea ab inquietudinibus, quas ipsi subditi nostri occasione promulgationis primarum nostrarum Constitutionum conceperunt, deducta fuit.

Cum inter praefatos subditos nostros multi perfaciles sint in hujusmodi inquietudinibus concipiendis, semperque pro commodo, quod ex subrepta commiseratione percipiunt, ad illas insinuandas parati, validae nobis tunc temporis representationes Majestatis Vestrae nomine prolatae fuere. Nos vero, memoratis axiomatibus semper retentis, cum juxta eorum tenorem stabili norma omnia dirigere vellemus, quae vigore tractatus anni 1690 ac Edicti anni 1694 ad ipsos Valdenses pertinent, ut pari justitia hinc ipsorum commodorum

(1) Trovasi in *Lett. Min., Ingh.*, m. 39.

soliditati, et diuturnitati, inde vero quibusdam abusibus contra praecedentia Edicta introductis, vel quae induci curabantur, prospiceremus, omnium articulorum, ex quibus postremum hoc anni praeteriti Edictum conflatum est, institutum Maj.tis V.rae Ablegato Extraordinario de eo tempore apud Nos residenti pergrate communicatum, et eum ipso conventum curavimus.

Omnia, memoratorum tractatus anni 1690, Edicti anni 1694 aliorumque antiquorum Edictorum habita ratione, cum dicto Ejus Ministro perpensa et discussa fuere. Perlustratis vero omnibus reflexionibus normae statuendae aptatis, agniti conventumque fuit meditatam Edictum, de quo nunc agitur, nedum vel in re minima nostris tractatibus, eoque minus Edicto anni 1694 in illorum consequentiam, ac unica dumtaxat mente illa anni 1686 revocandi, resque in eo, quo antea erant, statu restituendi emanato, contrarium futurum; sed ulterius quod Valdensium convenientiae pluribus in articulis comiter ampliores reddebantur, quodque in norma ad abusos corrigendos excogitata (quod sane ea complectitur, quae litteris Majestatis Vestrae materiam prebuere) bonitate et clementia utebamur, quare non potuimus non delectari, cum in audientia ab eodem Ablegato extraordinario sedulo petita intellexerimus, suo Regi gratos, semperque cordi futuros, clementiae et gratiarum actus, quibus hisce nostris consiliis Valdenses experiebantur. Ut vero opportunum pro publica illorum editione tempus advenerit, immutabilis nostrae erga Majestatem Vestram attentionis argumenta renovavimus, perque suos Ministros a nostris penes ipsam residentibus, in primis scilicet a Marchione ab Aix, posteaque ab Equite Oxorio, idem Edictum eidem communicatum reddidimus, a quibus Majestatis Vestrae Ministris praefatis nostris, horumque medio Nobis repetitae, pleni Ejus grati animi asseverationes semper pervenere, cujus equidem fiducia nunquam nos deficere potuit; nam cum quodlibet hujus Edicti caput cum memorata intelligentia, cum saepefato ejus Ablegato extraordinario, speciali mandato tunc temporis hac de re commendato, secuta congrua, evidentem constat, dictam intelligentiam fideli fuisse executioni demandatam, consequenterque fit, quod, quoties edictum in sui integra parte

subsistere nequivisset, in iis neque subsisteret, quae aut penarum remissiones illis, de quibus nunc agitur, ex gratia concessas, vel novas convenientias, et bonitatis erga alios actus continent.

Iunctis omnibus itaque essentialibus hisce circumstantiis, videlicet quod hoc Edictum tractatum anni 1690, et Edicto anni 1694, minime contrarium jam agnitum fuerit; quod eidem assentitus sit Majestatis Vestrae Minister, qui ejusdem intelligentiae exemplum in scriptis habere voluit; quod Maj.^{ti} Vestrae, antequam publicum redderetur, communicatum fuerit; tandem vero quod ipsamet illud gratum habuerit, sibi probe dijudicandum est quo sensu et aegritudine nobis sit perspiciendum, quod, ut Maj.^{tas} V.^{ra} in consilia inducatur opposita iis, quae super hoc negotio toties ejus nomine expressa habuimus, detur nunc opera, negotio penitus absoluto et consummato, ut ex ejus animo, una cum iis, quae hac in ipotesi peracta sunt, effluat etiam attenti animi studium, quo hac eadem occasione constans semper desiderium nostrum perfectae officiorum vicissitudinis comprobavimus.

Quemadmodum vero quod ad nos attinet, humanarum expressionum, quibus Maj.^{ti} V.^{rae} iterato placuit nos certiores facere illud gratum habere, immemores nunquam esse possumus, ita persuasum habemus Maj.^{tem} V.^{ram} de antiqua et sincera nostra amicitia minime dubitaturam confidimus; opportuniore exoptamus occasiones germanos hosce sensus comprobandi, perfectam incolumitatem cum longaeva vita toto corde ominamur. Dabantur die 28 mensis aprilis 1731».

Verso la metà di maggio, in una udienza ottenuta dal sovrano inglese, il ministro sabaudo a Londra, ch'era il cavaliere Ossorio, presentò la lettera del suo signore.

Nello stesso tempo espone verbalmente le molte ragioni per le quali ogni ulteriore insistenza dell'Inghilterra, rivolta ad ottenere la revoca dell'editto incriminato, doveva necessariamente riuscire inefficace. Ed egli ricordò particolarmente la vasta parte avuta dal ministro inglese Mollesworth nella redazione dell'editto del 1730 (1).

(1) Tolgo coteste notizie dal carteggio dell'Ossorio con la Corte torinese del maggio e giugno 1731, situato in *Lett. Min., Ingh.*, m. 37 e 38.

Il sovrano inglese non seppe che obbiettare alle giustissime osservazioni dell'Ossorio. Nè altro seppero dire, in sostegno del punto di vista inglese, i ministri di Sua Maestà Britannica.

L'Inghilterra, in effetto, non insistette oltre nelle sue richieste. Di guisa che con una indubbia vittoria della diplomazia sabauda si chiuse l'ultimo fra i vari interventi diplomatici inglesi presso la Corte di Torino, di cui ci eravamo proposti di dare notizia.

MARIO VIORA.